Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — **ROMA — Lunedì, 12 febbraio** — **Numero 3.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

Sua Maestà il Re, con decreti del 10 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per l'interno, rassegnate dall'on. avv. LUIGI FACTA, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica stessa l'on. avv. GIUSEPPE DE NAVA, deputato al Parlamento.

Con successivi decreti dell'11 corrente, **Sua Maestà il Re** ha ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato rassegnate:

dall'on. marchese ALFREDO CAPECE-MINUTOLO DI BUGNANO, deputato al Parlamento, per gli affari esteri;

dall'on. barone GIROLAMO DEL BALZO, deputato al Parlamento, per le finanze;

dal maggior generale nobile CARLO PORRO, dei conti di Santa Maria della Bicocca, per la guerra;

dall'on. avv. LUIGI DARI, deputato al Parlamento, per i lavori pubblici;

dall'on. CARLO RIZZETTI, deputato al Parlamento, per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

ed ha nominato sottosegretario di Stato:

per gli affari esteri, l'on. principe PIETRO LANZA DI SCALEA, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'on. prof. GIULIO ALESSIO, deputato al Parlamento;

per la guerra, l'on. maggior generale conte FORTUNATO MARAZZI, deputato al Parlamento;

per i lavori pubblici, l'on. marchese CESARE FERRERO DI CAMBIANO, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura, l'industria e il commercio, l'on. dott. EDOARDO OTTAVI, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 29 giugno 1905, n. 308;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sugli spiriti, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Testo unico delle leggi sugli spiriti.

Art. 1.

Misura della tassa.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 200 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è abolita.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla soprattassa nella misura qui sotto indicata:

N. della tariffa	PRODOTTI soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa L. C.	Unità di misura sulla quale è commisurata la sopratassa
5	Etere o cloroformio . .	4 66	Per ogni chilogramma senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre, contenenti spirito.	1 13	Id.
66	Profumerie alcooliche .	1 60	Id.
73	Vernici a spirito . . .	1 3333	Per ogni chilogramma di peso netto legale

I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici, non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito, o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la soprattassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato, o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti.

Art. 2.

Esenzioni — Adulterazione dei residui della rettificazione.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

La rettificazione o la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari.

I residui della distillazione e della rettificazione derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa, indicato negli articoli dal 18 al 21.

È esteso alla Sardegna il divieto di mettere in commercio residui, se prima non siano stati adulterati ad uso di vernici, a spese della parte, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari, osservate le norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'accordo con quello dell'interno.

I detti residui in tal guisa adulterati, potranno essere introdotti in altre parti del Regno, in esenzione di tassa.

Art. 3.

Classificazione delle fabbriche.

Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido o le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinaccie, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione.

Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

Però le fabbriche di 2ª categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Per le fabbriche di nuovo impianto, si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi, di cui sono provvedute.

La produttività giornaliera sarà determinata, avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alla materia da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 4.

Abbuoni per le perdite della fabbricazione.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di sette per cento per le fabbriche di prima categoria;

b) di quindici per cento per le fabbriche di seconda categoria;

c) di diciotto per cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Società cooperative.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni e ogni altra passività, viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinaccie ed altri cascami della vinificazione;

del 35 per cento per quelle che distillano esclusivamente, vino, anche se guasto, o vinello.

Per le fabbriche parimente fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Società cooperative di proprietari o coltivatori di fondi, le quali tengano regolarmente i libri prescritti dal Codice di commercio e distillino esclusivamente nell'interesse comune, l'abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinaccie ed altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi

posseduti o coltivati dai soci, o da uve vinificate dai soci stessi, o del 40 per cento se distillano vino di identica provenienza.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potrà essere eseguita in una medesima fabbrica, purchè ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Il ministro delle finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad elevare temporaneamente l'abbuono per la distillazione del vino, quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola.

Art. 5.

Vigilanza.

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente di finanza.

L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali di abitazione, purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti della finanza, sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari, esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Liquidazione e pagamento della tassa.

La liquidazione della tassa di fabbricazione è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, è data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella Testreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre, la cauzione sarà limitata al decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello spirito che sarà introdotto nel magazzino. Però, anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo.

Art. 7.

Trasporti vincolati a bolletta a cauzione.

Gli spiriti soggetti alla tassa possono, sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, nonchè ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione ad altri opifici di rettificazione, alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane od ai depositi doganali.

È ammesso il trasporto del cognac da un magazzino nelle condizioni di cui al successivo art. 9, ad altro magazzino nelle identiche condizioni.

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta, nonchè i cognac, dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione da gli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.

Art. 8.

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta.

I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

Con eguale sistema sarà pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati.

Sarà permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a tassa, a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno però essere sollevati da tali obblighi, purchè si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito par gli spiriti gravati dalla tassa.

Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'art. 65 della legge stessa.

I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini.

È pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata.

La cauzione per l'esercizio dei magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, istituiti in località ove esistono uffici gabellari, potrà essere limitata ad un decimo della tassa sulla quantità massima di spirito da introdursi nei detti magazzini.

Art. 9.

Magazzini per la preparazione del cognac.

Ai fabbricanti di cognac è concesso di preparare e custodire spirito di vino in magazzino assimilato ai depositi doganali privati.

È concesso di introdurre nel magazzino speciale di cui sopra anche la parte di spirito di vino che rappresenta la quota dell'abbuono di fabbricazione, purchè sia inscritta nel carico come vincolata alla tassa, con diritto di ottenere la liberazione della tassa medesima, a titolo di abbuono di fabbricazione, di altrettanta quantità anidra di spirito di vino esistente in uno dei magazzini contemplati dall'art. 7.

Sulla quantità originariamente introdotta nel magazzino sarà accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno, in guisa da assicurare l'abbuono totale della tassa sullo spirito rimasto in deposito dieci anni.

Non si concederà l'abbuono se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno tre anni.

Per le frazioni di anno, al di là dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti.

Art. 10.

Industria agevolata.

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.

Tale sgravio avrà luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla soprattassa di confine, secondochè si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.

I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprattassa di fabbricazione non abbuonata.

Art. 11.

Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa.

Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Le così dette *teste e code* non sono ammesse a guarentigia della tassa.

Art. 12.

Circolazione e deposito degli spiriti.

Il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti in quantità maggiore di venti litri è soggetto a denunzia ed a vigilanza degli agenti di finanza, nonchè alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Le bevande alcooliche sono esenti di ogni vincolo, tanto nella circolazione, quanto nel deposito.

I caratteri delle bevande alcooliche saranno determinati con decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcoolica, saranno definite con le norme fissate per la risoluzione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

Art. 13.

Restituzione di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano.

È concessa la restituzione dell'intiera tassa di fabbricazione o della sovrattassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto è ritenuta di 13 gradi.

Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini, è stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

Per i liquori esportati all'estero, la restituzione è concessa nella misura del 90 per cento della tassa.

Il cognac di vino, preparato fuori dei depositi indicati all'art. 9 ed esportato all'estero, godrà la restituzione del 90 per cento della tassa.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione dell'intiera tassa di fabbricazione o della soprattassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso R. decreto.

Art. 14.

Abbuoni per le esportazioni.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta:

è concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

L'abbuono della tassa di fabbricazione è di 90 per cento per lo spirito esportato in natura e dell'intiera tassa per quello aggiunto in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati.

Fino ad ettolitri 50,000 per ogni anno finanziario, lo spirito di vino e di vinaccia esportato in natura, godrà dell'abbuono dell'intera tassa. Uguale trattamento di abbuono è fatto a tutto lo spirito aggiunto in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od al vino uso Porto, in modo da non eccedere, per quest'ultimo, la ricchezza alcoolica di 24 gradi in complesso, nonchè al cognac estratto dai depositi, sotto vincolo doganale ed esportato all'estero, anche prima del triennio di giacenza, di cui all'art. 9.

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sarà abbuonata la soprattassa di confine.

Art. 15.

Abbuono in caso di sinistri.

Nel caso d'incendio o comunque di perdita per forza maggiore di spirito, di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio dell'intera tassa sotto deduzione dell'abbuono di fabbricazione concesso a norma dell'art. 4 della presente legge, sullo spirito o cognac di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 16.

Prescrizioni delle restituzioni e degli abbuoni.

Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

Gli abbuoni o le restituzioni di tassa, di cui negli articoli precedenti, non domandati nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti.

Art. 17.

Ingiunzione — Prescrizione dell'azione pel risarcimento degli errori di liquidazione.

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti, ed in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in più del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini, salvochè il termine della prescrizione è portato da due a cinque anni.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi di tassa per tutti i casi di sospensione di lavoro, qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini, il quinquennio decorrerà dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

Art. 18.

Esenzione dalla tassa per gli spiriti adulterati ad uso industriale.

È esente da tassa la fabbricazione di spirito derivato da vino, da vinaccie e da altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.

Allo spirito adulterato non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 4.

Per lo spirito di cui sia giustificata la provenienza per intiero da materie vinose, sarà concesso un calo, all'atto dell'adulterazione, in ragione del 10 per cento. Per lo spirito di cui non sia

giustificata una tale provenienza il calo sarà invece soltanto del 2 per cento.

Lo spirito denaturato non può essere assoggettato al dazio consumo nè gravato di alcuna tassa locale.

Art. 19.

Composizione dei denaturanti. — Vigilanza.

Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha facoltà di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi delle finanze e dell'industria.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti della finanza.

Art. 20.

Spese a carico degl'industriali che adulterano lo spirito.

Le sostanze adulteranti saranno fornite dall'Amministrazione a cui gl'interessati dovranno anticipare e rifondere le sole spese di costo da determinarsi per decreti Ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.

Saranno pure a carico degl'interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione.

Art. 21.

Condizioni per l'adulterazione degli spiriti.

Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso, assimilati ai depositi doganali.

Non è ammessa l'adulterazione di spirito in quantità minore di ettolitri tre per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.

Per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, il limite sarà fissato con decreto Ministeriale secondo le diverse industrie.

Art. 22.

Controversie.

Le controversie sulla natura dello spirito, e sull'applicazione della presente legge saranno risolute seguendo la procedura stabilita dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028.

Art. 23.

Spese di vigilanza a carico degli interessati.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso e sulle fabbriche di aceto.

Art. 24.

Pene per la fabbricazione clandestina.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili, esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'ufficio tecnico di finanza o da esso verificati.

Art. 25.

Violazione, falsificazione dei misuratori, congegni, bolli e sigilli. Lavorazioni fuori dei termini dichiarati.

Contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione sono comminate le pene seguenti:

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito con la detenzione da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito con la detenzione da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da 1 a 6 mesi, estensibile da 6 mesi a 1 anno quando il contravventore sia il fabbricante.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito con pena pecuniaria estensibile fino a L. 1000.

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata o che potè essere frodata.

Art. 26.

Presenza nelle fabbriche o negli opifici di materie diverse dalle dichiarate.

L'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione e la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinaccie ecc.) in quegli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme, costituiscono contrabbando, e sono punite con multa dal doppio al decuplo della tassa frodata, nonchè di quella corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime, comprese quelle che si trovassero in corso di lavorazione.

Art. 27.

Abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta.

Gli esercenti delle fabbriche di aceto, contemplate nell'art. 10, che direttamente o indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui è destinato, saranno passibili di multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta inerente alla quantità di spirito frodata o che potè essere frodata.

Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto, oltre alla pena suindicata, sarà pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dello sgravio della tassa.

Art. 28.

Abusi nell'impiego dello spirito adulterato.

La detenzione di spirito o di residui, adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione anche semplicemente pre-

paratoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa la esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'art. 24.

La fabbrica o l'opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni dal beneficio di cui all'art. 18, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico del magazzino.

Nella stessa misura sarà applicata la multa, ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

Sono parimente applicabili le pene indicate nell'art. 24 nel caso di trasgressione da parte di Società cooperative, alle condizioni prescritte nel terz'ultimo comma dell'art. 4.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione.

Art. 29.

Ritorno dall'estero di vini conciati.

Nel caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa, se il rimborso o l'abbuono è già avvenuto, si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita od abbuonata e si applicherà una multa dal doppio al decuplo di questa somma restituita od abbuonata. Se il rimborso o l'abbuono non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta restituire od abbuonare.

Art. 30.

Depositi non denunziati e trasporti irregolari.

Il deposito di spiriti in quantità maggiore di 20 litri, non denunziato, e la circolazione di spiriti in quantità superiore di 10 litri, senza la bolletta di legittimazione o con la bolletta di legittimazione non più valida, son puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 31.

Applicabilità di pene stabilite dalla legge doganale in materia diversa dal contrabbando.

Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale;

a) dall'art. 95, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

b) dall'art. 96, per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della soprattassa di confine;

c) dall'art. 98, per le differenze riscontrate nei depositi;

d) dall'art. 100, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.

Art. 32.

Contravvenzioni disciplinari.

Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite da L. 10 a L. 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 5 della legge sono punite col *maximum* della detta multa.

Art. 33.

Pene contro i correi.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 34.

Applicabilità delle leggi penali generali. — Garanzia per i diritti, le multe e le spese.

L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica.

Le merci ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Art. 35.

Multe commutative dell'arresto o della detenzione.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibili a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 36.

Obbligo del pagamento della tassa defraudata o che potè essere defraudata.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

Art. 37.

Prescrizione dell'azione giudiziaria.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 38.

Decisione amministrativa.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'intendenza di finanza, senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 39.

Riparto delle multe.

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 40.

Regolamento.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori o saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione, nonchè a quelli di rettificazione e di trasformazione, di speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per l'industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni

di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della quantità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparaziano del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonchè i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) i modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 24 e 25 della presente legge;

k) le modalità da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione del dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, nonchè le cautele da osservarsi per l'identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validità di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio;

p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge;

q) le modalità da osservarsi per ottenere l'esenzione;

r) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego; nonchè per la tenuta dei relativi registri e per la reintegrazione della differenza fra la quantità segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione;

s) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;

t) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità agli articoli 12 e 30, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati o per le bevande alcooliche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
A. MAJORANA.

Il numero **CCCCXXXV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1900, n. 3542, con la quale la Società anonima belga di tramways di Bruxelles fu autorizzata a trasformare, sulla linea San Rocco-Giugliano e diramazione per Mugnano, il sistema di trazione a vapore in quello elettrico, ed a collegare a San Rocco le linee suddette, con quella già in esercizio a trazione elettrica, Napoli (Museo) Capodimonte;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1902, n. 582, col quale la predetta Società fu autorizzata ad esercitare a trazione elettrica, il nuovo tratto di binario dall'abitato di Giugliano alla Piazza dell'Annunziata in quel Comune;

Vista la domanda 20 novembre 1903 della detta Società anonima belga per ottenere l'autorizzazione all'esercizio a trazione elettrica, del prolungamento da Miano e Secondigliano, della linea già in esercizio Napoli (Museo)-Miano; la deliberazione 10 agosto 1903 del Consiglio comunale di Napoli, approvata da quella Giunta provinciale amministrativa in data 27 ottobre 1905 per la concessione dell'occorrente suolo stradale; il decreto 11 settembre 1905 del prefetto di Napoli che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione del tronco di strada comunale tra la Via nuova di Miano ed il piazzale della Madonna dell'Arco;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici, e le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 3188 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche ed il relativo regolamento;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società anonima belga di tramways è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, il tronco di tramvia elettrica Miano-Secondigliano, in prolungamento dell'attuale linea Napoli (Museo)-Miano, secondo il progetto bollato dall'ufficio del bollo straordinario di Napoli in data 18 novembre 1903 ed 8 febbraio 1904 e ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 28 aprile 1904, n. 189, osservando, per l'esercizio, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900 dalla medesima derivante, il regolamento di esercizio e le condizioni contenute nel disciplinare attualmente in vigore per le linee regolarmente esercitate e sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni, nonchè delle altre cautele e prescrizioni che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo, da effettuarsi, a sensi di legge, da apposita Commissione;

a) prima dell'esecuzione la Società concessionaria dovrà presentare il tipo particolareggiato del ponte di m. 8.00 di luce, che intende adottare per l'attraversamento della via Alveo, e sottoporlo all'approvazione del municipio di Napoli, dell'ufficio del Genio civile e del R. circolo d'ispezione di Napoli;

b) la Società concessionaria dovrà presentare inoltre all'approvazione del municipio e dell'ufficio del Genio civile di Napoli i particolari di esecuzione relativi al muro di sostegno della rampa di accesso al tronco di strada comunale da costruirsi;

c) i giunti elettrici fra le rotaie, a differenza di quelli già in uso sulle linee tramviarie di Capodimonte, finora regolarmente concesse, dovranno essere di miglior tipo e di uso attuale;

d) in via provvisoria è ammessa l'attuale dotazione di materiale rotabile anche per l'esercizio del prolungamento in parola, salvo aumentarla in conformità dei risultati della pratica dell'aumentato servizio;

e) per quanto riflette la canalizzazione dell'energia elettrica, in relazione col regolare funzionamento delle linee telegrafiche e telefoniche, la concessione è subordinata alla condizione che la tramvia, quando immetterà la corrente nei fili, dovrà provvedere, a sue spese, a tutto quanto le verrà richiesto dal R. ispettore compartimentale dei telegrafi di Napoli a tutela del servizio telegrafico e telefonico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **CCCCXXXVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni testamentarie del fu Antonio Pinò pubblicate per atti dal notaio Damiani di Roma in data 4 e 7 dicembre 1827, con le quali Antonio Pinò devolveva una parte del suo patrimonio alla fondazione di Borse di studio a favore dei discendenti di determinate famiglie ed in mancanza di questi all' istituzione di una scuola per istruire i figli dei vignaroli in località Corviale fuori porta Portese;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale scolastico per la trasformazione della scuola per i figli dei vignaroli in Borse di studio e per l'approvazione del relativo schema di statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il lascito Pinò è eretto in ente morale, e se ne approva lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

L. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATUTO sul lascito istituito da « Antonio Pinò ».

Art. 1.

La fondazione Pinò ha origine dal testamento olografo del 10 luglio 1826 e dalle successive disposizioni del signor Antonio Pinò, pubblicate per gli atti del notaio Mario Damiani di Roma in data 4 e 7 dicembre 1827, nonchè dall'istromento di affrancazione 16 agosto 1848, rogato Bartoli.

Art. 2.

Essa ha lo scopo o di conferire una o più borse di studio ai discendenti maschi della famiglia Fantini, i quali vogliano compiere i loro studi nelle scuole secondarie, ovvero di assegnare, nella mancanza dei maschi, delle dotazioni alle discendenti femmine, secondo l'ordine voluto dal testatore, di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le borse di studio ai maschi e le loro annuali conferme saranno conferite dal Consiglio scolastico provinciale; le dotazioni alle femmine dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4.

L'ordine di concessione, pel godimento dalle borse di studio e delle dotazioni, sarà il seguente:

a) i discendenti maschi della linea maschile di Silvio Fantini;

b) i discendenti maschi della linea femminile dello stesso;

c) le discendenti provenienti dalla medesima famiglia;

d) i discendenti maschi della linea maschile di Giovanni Fantini;

e) i discendenti maschi della linea femminile dello stesso;

f) le discendenti provenienti dalla medesima famiglia.

Art. 5.

Venendo a mancare discendenti maschi e femmine delle due linee Silvio e Giovanni Fantini, sarà provveduto ad istituire delle borse di studio a favore dei figliuoli dei vignaroli domiciliati in prossimità della cappella Corviale fuori porta Portese per frequentare la scuola pratica d'agricoltura.

Art. 6.

Alle borse di studio ed alle dotazione si provvederà con la rendita del capitale patrimoniale accertato dai bilanci in corso di ogni esercizio.

Le borse di studio o le dotazioni sono conferite ed i residui delle rendite non erogate dovranno accumularsi annualmente in aumento del patrimonio della fondazione.

Art. 7.

Le borse di studio saranno conferite per tutto il corso scolastico intrapreso, ma, chi ne gode, deve ogni anno ottenere la conferma, presentando i certificati comprovanti il profitto negli studi e nella buona condotta.

Art. 8.

Qualora si verifichi il caso di parità di grado di parentela tra gli aspiranti alle borse di studio od alle dotazioni, si terrà conto dello stato di famiglia, del profitto negli studi compiuti, della condotta morale.

Art. 9.

Alla gestione della fondazione provvederà un amministratore nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

È obbligo dell'amministratore di curare l'incremento della fondazione. Egli deve presentare al Consiglio scolastico provinciale nel mese di ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed al principio di febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 11.

Le norme per l'amministrazione della fondazione per le domande degli aspiranti, pel conferimento delle borse di studio o delle dotazioni saranno stabilite nel regolamento compilato a cura dell'Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
L. BIANCHI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e 39 e 40 del regolamento approvato con R. decreto 26 novembre 1893, n. 710, sulle derivazioni di acque pubbliche;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Mantova, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che per le acque pubbliche scorrenti nella provincia di Mantova venne compilato e regolarmente pubblicato, con decreto Prefettizio 19 novembre 1893, un primo elenco che comprendeva 125 corsi d'acqua, e che contro di esso furono prodotti, da enti morali e da privati, 32 relami, con 22 dei quali si chiedeva l'esclusione di 93 corsi d'acqua, con sei si domandava invece l'inclusione di corsi d'acqua che non vi erano compresi, e cogli altri quattro si contraddiceva alla domanda di questi ultimi ricorsi;

Che il Consiglio provinciale di Mantova, chiamato a pronunziarsi sull'elenco, con deliberazione 16 dicembre 1895 espresse l'avviso che vi si dovessero conservare soltanto i fiumi, terrenti, laghi e canali navigabili, cosicchè ben 117 corsi d'acqua avrebbero dovuto esserne esclusi;

Che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ritenuti infondati i ricorsi e non accettabile il parere del Consiglio provinciale, opinò, col voto 15 aprile 1899, n. 249, che non solo fosse da approvarsi l'elenco, salvo, dopo le opportune verifiche, la correzione di alcuni errori nei dati di fatto relativi a taluni corsi d'acqua e rilevati dagli interessati, ma che anzi si dovesse compilare un elenco suppletivo che comprendesse altri corsi di acqua già dichiarati pubblici dall'autorità giudiziaria ed altri che esso Consiglio riconobbe per tali in base ai criterî seguiti costantemente nella materia;

Che, compilato l'elenco suppletivo e regolarmente pubblicato con decreto prefettizio 11 marzo 1903, furono presentati altri sette reclami, con uno dei quali si chiede l'esclusione di uno dei corsi d'acqua compresivi, e con gli altri o si ripetono le opposizioni già fatte contro l'inclusione di alcuni corsi d'acqua nel 1° elenco, o si chiede che ve ne siano compresi altri che non vi figurano iscritti;

Che il Consiglio provinciale, interpellato sull'elenco suppletivo, confermava in sostanza, con deliberazione 7 gennaio 1904, quella precedente;

Che riuniti in uno i due elenchi, e sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, questo in adunanza 16 maggio 1904, n. 316, lo dichiarava meritevole di approvazione anche pei corsi aggiuntivi coll'elenco suppletivo;

Che il Ministero delle finanze, avuta comunicazione dell'elenco generale, chiese, con nota 13 luglio 1904, n. 104542, che vi fossero inclusi altri corsi d'acqua indicati in un prospetto, compilato dall'Intendenza di finanza di Mantova, e che già avevano formato oggetto di concessioni governative;

Che i ricorsi che invocano complessivamente l'esclusione di 94 corsi d'acqua ed il parere del Consiglio provinciale predetto traggono motivo o da una restrittiva interpretazione degli articoli 427 e 540 del Codice civile o dagli usi giustificati da titoli o da possesso ultratrentennale;

Considerato che è ormai pacifico nella dottrina, nella giurisprudenza e nella pratica che il carattere di demanialità si addice anche a rivi, colatori ed altri minori corsi, quando presentino quei requisiti che li dimostrino atti a soddisfare bisogni ed interessi pubblici; e che tali requisiti sono stati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato riconosciuti in tutti i corsi d'acqua compresi nell'elenco;

Che i titoli o gli usi allegati dai ricorrenti riguardano, in sostanza, non la proprietà o la natura dell'acqua, ma l'uso di essa; e che, ad ogni modo, l'inclusione di un corso d'acqua nell'elenco non toglie, nè menoma i diritti dei ricorrenti, che possono sempre ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità giudiziaria;

Che, non essendo opportuno ritardare più oltre l'approvazione dell'elenco, alla proposta del Ministero delle finanze ed ai ricorsi dei privati per l'inclusione di altri corsi d'acqua nell'elenco stesso, potrà provvedersi, in seguito con un elenco suppletivo; facendosi, intanto, salvi, per evitare ogni equivoca interpretazione, gli attuali diritti dello Stato su altri corsi d'acqua non compresi nell'elenco;

Che i dati di fatto relativi ai corsi d'acqua distinti coi nn. 71 e 74 sono stati corretti in conformità delle risultanze della istruttoria disposta in seguito ai rilievi presentati dagli interessati;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Mantova, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Nulla è mutato nella condizione giuridica delle altre acque esistenti nella Provincia e non comprese nell'elenco, sulle quali restano salvi i diritti attualmente spettanti allo Stato.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FERRARIS.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

l'uso delle quali deve essere concesso in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, per le derivazioni di acque pubbliche

PROVINCIA DI MANTOVA

NB. Nella 2ª colonna l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato, il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna 5ª, devesi sempre ritenere esteso fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Versante Adriatico.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
1	2	3	4	5	6
1	Fiume Po	Adriatico	Felonica, Ostiglia, Sermide, Serravalle, Carbonara, Sustinente, Borgofranco, Bagnolo San Vito, Revere, Pieve di Coriano, Borgoforte, Quingentole, Quistello, Dosolo, San Benedetto, Pomponesco, Pegognaga, Viadana, Motteggiana, Suzzara	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine	Passa verso valle in provincia di Ferrara seguendo il confine Ferrara-Rovigo; verso monte esce seguendo il confine Parma-Cremona e figura nei rispettivi elenchi delle suddette provincie.
2	Canale San Martino o fossa Nasina, inf. n. 1	Po per canale di Burana	Sermide, Poggio Rusco	Tutto il suo corso	Passa in provincia di Ferrara ove sbocca dopo aver servito per un tratto di confine ed è pel resto del suo corso confine con Modena, figura nei rispettivi elenchi di tali provincie.
3	Dugale Rame, inf. n. 2	San Martino	Quistello	Id.	Passa in provincia di Modena dopo aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco.
4	Dugale Guolo, inf. n. 2	Id.	Id.	Id.	
5	Fossa delle Pietre, inf. n. 2	Id.	Quistello, Poggio Rusco	Id.	
6	Cavo Mantovano, Mandriolo e Dugale Piva, inf. n. 1	Po per canale di Burana	Sermide, Poggio Rusco	Tutto il tratto scorrente in provincia	Passa in provincia di Ferrara e vi figura nell'elenco.
7	Dugale Spino, inf. n. 6	Mandriolo (Mantovano)	Id.	Tutto il suo corso	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
8	Dugale Spongasecca, inf. n. 7	Spino	Sermide, Poggio Rusco	Tutto il suo corso	
9	Fossalta Inforiore, inf. n. 1	Po	Felonica, Sermide, Magnacavallo, Carbonara	Id.	È confine per due tratti con Ferrara e vi figura nell'elenco
10	Fosso Mozza o cavettino Mandriolo, inf. n. 9	Fossalta Inferiore	Sermide	Id.	
11	Fossa Pandaina o Vangadizza, inf. n. 9	Id.	Sermide, Poggio Rusco	Id.	
12	Dugale Augurano, inf. n. 9	Id.	Sermide, Magnacavallo	Id.	
13	Dugale Bonizzo, inf. n. 9	Id.	Borgofranco	Id.	Sottopassa il cavo Diversivo n. 19
14	Dugale Carbonara, inf. n. 9	Id.	Carbonara	Id.	
15	Dugale Rostello, inf. n. 9	Id.	Sermide	Id.	
16	Dugale Bagliana, inf. n. 9	Id.	Id.	Id.	
17	Dugale Massare, inf. n. 9	Id.	Felonica	Id.	
18	Dugale Comune, inf. n. 9	Fossalta Inferiore	Folonica	Id.	
19	Cavo Diversivo e Fossalta Superiore, inf. n. 1	P	Sermide, Carbonara, Magnacavallo, Borgofranco, Pieve di Coriano, Revere, Villa Poma, Schivenoglia, Quingentole, Quistello	Id.	
20	Dugale Barbello e dugalone Magnacavallo, inf. n. 19	Fossalta Superiore (Diversivo)	Magnacavallo, Villa Poma	Tutto il suo corso compresi i rami San Prospero e Turino, in cui si divide	
21	Dugale Valdrame, inf. n. 19	Id.	Schivenoglia e Villa Poma	Tutto il suo corso	
22	Dugale Malpasso o piazza Schivenoglia, inf. n. 19	Id.	Schivenoglia	Id.	
23	Dugale Valluzza, inf. n. 19	Id.	Id.	Id.	
24	Dugale Bozzolina, inf. n. 23	Valluzza	Id.	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
25	Dugale Portazzolo, Mobilianti e Cà bruciata, inf. n. 19	Fossalta Superiore (Diversivo)	Quistello	Tutto il suo corso.	
26	Dugale Gramignazzo, inf. n. 19	Id.	Id.	Id.	
27	Dugale Morello, inf. n. 26	Gramignazzo	Id.	Id.	
28	Fossa Tele o Telle, inf. n. 19	Fossalta Superiore (Diversivo)	Id.	Id.	
29	Dugale Piazza di Quistello, inf. n. 19	Id.	Id.	Id.	
30	Dugale Lagomoro, inf. n. 19	Id.	Quingentole	Id.	
31	Dugale Tosino, inf. n. 30	Lagomoro	Quistello	Id.	
32	Dugale Tombino e piazza Quingentole, inf. n. 19	Fossalta Superiore (Diversivo)	Quingentole	Id.	
33	Fiume Secchia, inf. n. 1	Po	San Benedetto Po, Moglia di Gonzaga, Quistello	Dallo sbocco al confine di provincia	Passa in provincia di Modena e vi figura nell'elenco.
34	Dugale Parmigiana Moglia, inf. n. 33.	Secchia	Moglia	Id.	Passa in provincia di Reggio, ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
35	Dugale Tagliata, inf. n. 34	Parmigiana	Id.	Tutto il tratto che è confine	È confine pel tratto elencato con Reggio ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
36	Fossetta Campolungo, inf. n. 33	Secchia	San Benedetto Po, Pegognaga, Moglia	Tutto il suo corso	
37	Cavo Spazza-Campagna, inf. n. 36	Campolungo	San Benedetto Po, Moglia	Id.	
38	Fossato Marciolo, inf. n. 36	Id.	Pegognaga	Id.	
39	Fossa Madama, inf. n 33	Secchia	San Benedetto Po, Pegognaga, Gonzaga	Dallo sbocco al punto in cui esce di Provincia	Passa in provincia di Reggio dopo aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco.
40	Scolo Rottazzo e Tragata, inf. 39	Madama	Pegognaga, Gonzaga, Moglia	Tutto il suo corso	
41	Fossa di Sant'Antonio, inf. n. 39	Id.	Gonzaga, Suzzara	Id.	
42	Fossa Comune, inf. n. 39	Id.	Gonzaga	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
1	2	3	4	5	6
43	Po vecchio Cavone, inf. n. 39	Madama	Gonzaga	Tutto il suo corso.	
44	Scolo Dolo, inf. n. 39	Id.	Pegognaga	Id.	
45	Cavo Molino, inf. n. 39	Id.	Id.	Id.	
46	Dugale Schiappa, inf. n. 33	Secchia	San Benedetto Po	Id.	
47	Dugale Zanolo e di Gorgo, inf. n. 1	Po	Id.	Id.	
48	Po vecchio, inf. n. 1	Id.	Pegognaga, Gonzaga, Suzzara	Id.	
49	Po Morto, inf. n. 48		Gonzaga	Id.	
50	Fossa Begozzo e scolo Cascina, inf. n. 48	Po vecchio	Suzzara	Dallo sbocco al confine di provincia	Passa in provincia di Reggio ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
51	Scolo Zara, inf. n. 48	Id.	San Benedetto Po, Pegognaga, Suzzara, Motteggiana	Id.	
52	Dugale di Sotto, inf. n. 51	Zara	Pegognaga, Suzzara	Id.	
53	Dugale di Mezzo, inf. n. 51	Id.	Motteggiana, Suzzara	Tutto il suo corso	
54	Dugale di Sopra, inf. n. 51	Id.	Id.	Id.	
55	Dugale Portiolo, inf. n. 48	Po vecchio	San Benedetto Po	Id.	
56	Fiume Oglio, inf. n. 1	Po	Borgoforte, Viadana, San Martino dell'Argine, Bozzolo, Marcaria, Acquanegra, Canneto	Dallo sbocco al punto in cui passa in provincia di Cremona	Passa in provincia di Cremona dopo aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco.
57	Canale Fossola, Navarolo, Commessaggio, Spineda e Cividale, inf. n. 56	Oglio	Viadana, Sabbioneta, Commessaggio, Rivarolo Fuori	Dallo sbocco alla confluenza della Delmona n. 66 col colatore Canale n. 63	Passa nella provincia di Cremona colla quale serve poi anche di confine e vi figura nell'elenco.
58	Canal Fossola di Sopra, inf. n. 57	Navarolo	Viadana	Tutto il suo corso	
59	Scolo Ceriana, inf. n. 57	Id.	Id.	Id.	È confine per quasi tutto il suo corso con la provincia di Cremona e vi figura nell'elenco

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*ANNOTAZIONI* 6
60	Scolo Cazzumenta, inf. n. 59	Ceriana	Sabbioneta	Dallo sbocco per tutto il tratto che è confine di provincia	È confine per tutto il tratto elencato con la provincia di Cremona e vi figura nell'elenco.
61	Dugale Cumula, inf. n. 57	Spineda (Navarolo)	Id.	Tutto il tratto che è confine di provincia	Ha lo sbocco sul confine della provincia di Cremona mediante chiavica: in tale provincia ha il suo corso e vi figura nell'elenco.
62	Dugale Cava e Gambalone, inf. n. 61	Cumula	Id.	Id.	È per tutto il tratto elencato confine con la provincia di Cremona e vi figura nell'elenco.
63	Colatore Canale, inf. n. 57	Cividale (Navarolo)	Rivarolo Fuori	Id.	È per tutto il suo corso confine con la provincia di Cremona e vi figura nell'elenco.
64	Dugale Spinspesso, inf. n. 63	Canale	Rivarolo Fuori	Tutto il tratto che è confine di provincia	È confine a partire dallo sbocco con la provincia di Cremona, e vi figura nell'elenco.
65	Dugale Sabbionare, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco al confine di provincia	Passa in provincia di Cremona, ove nasce, e vi figura nell'elenco.
66	Dugale Delmona, o riglio Delmonazza, inf. n. 57	Cividale (Navarolo)	Id.	Id.	Id.
67	Dugale Lagazzo o Gambina di Rivarolo. inf. n. 66	Delmona	Id.	Id.	Passa in provincia di Cremona, ove nasce, e vi figura nell'elenco col nome di Gambina di Rivarolo.
68	Dugale Gambina di Tornata o Gambina di Sotto, inf. n. 66	Id.	Commessaggio, Viadana	Id.	Passa in provincia di Cremona ova nasce, e vi figura nell'elenco.
69	Canale Bogina, inf. n. 56	Oglio	Id.	Tutto il suo corso	
70	Colatore Delmona Tagliata, inf. n. 56	Id.	Bozzolo	Dallo sbocco fino a tutto il tratto per cui è confine	È per quasi tutto il tratto elencato confine con la provincia di Cremona ove passa e vi figura nell'elenco.
71	Vaso Piccinarda, inf. n. 56	Canale Molina o Gambara inferiore	Casalromano	Dallo sbocco al punto in cui passa in provincia di Cremona	Passa in provincia di Cremona, indi in quella di Brescia, nella quale ultima prende il nome di Roggia Molina.
72	Seriola di Canneto e canale Naviglio, inf. n56	Id.	Canneto, Casalromano	Id.	Passa in provincia di Brescia, ove nasce, dopo aver servito per un tratto di confine e vi figura nell'elenco.
73	Torrente Chiese, inf. n. 56	Id.	Acquanegra	Id.	Passa nella provincia di Brescia, ove nasce e vi figura nell'elenco.
74	Vaso Asolano o Seriola Asolana, inf. n. 73	Chiese	Asola	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
75	Seriola di Casalmoro, inf. n. 73	Chieso	Casalmoro	Dallo sbocco in cui passa in provincia di Cremona	Passa nella provincia di Brescia, ove nasce e vi figura nell'elenco.
76	Torrente Chiusello, inf. n. 73	Id.	Acquanegra	Tutto il suo corso.	
77	Scolo Vo, inf. n. 73	Id.	Asola	Id.	
78	Seriola di Acquanegra, inf. n. 56	Oglio	Acquanegra, Asola	Id.	
79	Torrente Tartaro, Tartarello o Seriola Fuga, inf. n. 56	Oglio	Acquanegra, Redondesco, Mariana, Asola, Casaloldo, Castelgoffredo	Tutto il suo corso	
80	Scolo Tornapasso, inf. n. 79	Tartarello (Tartaro)	Mariana, Asola	Id.	
81	Scolo Tornapassolo, inf. n. 79	Tornapasso	Mariana, Acquanegra, Asola	Id.	
82	Vaso Gambino o Tartaro Rabbioso, inf. n. 79	Tartarello (Tartaro)	Casalmoro, Asola, Castelgoffredo	Id.	
83	Torrente Tartaro Febbrezza o Fabbressa, inf. n. 56	Oglio	Marcaria, Redondesco, Castelgoffredo, Casaloldo, Mariana	Id.	
84	Vaso Zenerato, inf. n. 83	Tartaro Febrezza	Marcaria, Gazzoldo. Redondesco, Pinbega	Id.	
85	Scolo Corgolo, inf. n. 84	Zenerato	Pinbega, Ceresara, Casaloldo	Id.	
86	Scolo Fossamorta Roncorrente	Po	Borgoforte, Curtatone	Id.	
87	Scolo Senga, inf. n. 86	Fossamorta	Borgoforte, Curtatone. Marcaria	Id.	
88	Scolo Corbolo, inf. n. 87	Senga	Curtatone	d.	
89	Scolo Lodolo, inf. n. 86	Roncorrente (Fossamorta)	Curtatone, Castellucchia	Id.	
90	Scolo Fossaviva e fosso dei Gambari, inf. n. 1	Po	Borgoforte, Curtatone	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
1	2	3	4	5	6
91	Fiume Mincio, laghi di Mantova, e canale rio di Mantova, inf. n. 1.	Po	Roncoferraro, San Giorgio, Bagnolo, San Vito, Virgilio, Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Rodigo, Goito, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine	Passa in provincia di Verona dopo aver servito per tre tratti di confine e vi figura nell'elenco.
92	Cavo Fossigone o cavo Nuovo, inf. n. 91	Mincio	Bagnolo San Vito, Virgilio	Tutto il suo corso	
93	Cavo Bolognina, inf. n. 91	Id.	Bagnolo San Vito	Id.	
94	Fosso Gherardo, inf. n. 91	Id.	Bagnolo San Vito, Borgoforte	Id.	
95	Cavo Osone Nuovo e Seriola Marchionale, inf. n. 91	Lago di Mantova	Curtatone, Rodigo, Goito, Guidizzolo, Medole, Castiglione delle Stiviere	Id.	
96	Cavo Osone Vecchio, inf. n. 91	Id.	Curtatone, Castellucchio, Rodigo, Gazzoldo, Pinbega, Ceresara, Medole, Castiglione delle Stiviere	Id.	
97	Seriola Pinbega, inf. n. 96	Osone Vecchio	Gazzoldo, Pinbega, Casaloldo, Ceresara, Castelgoffredo, Medole, Castiglione	Dallo sbocco al confine di provincia	
98	Seriola Garzolina e Reale, inf. n. 96	Id.	Id.	Tutto il suo corso	
99	Scolo Goldone e Costanzolo, inf. n. 91	Mincio	Goito, Volta	Id.	
100	Vaso Birbesi, Seriola di Cavriana e di Guidizzolo, scolo Pescante, inf. n. 99	Goldone	Goito, Ceresara, Guidizzolo, Cavriana	Id.	
101	Torrente Redone di Mozambano, e lago Castellaro, inf. n. 91	Mincio	Monzambano	Dallo sbocco fino a tutto il lago Castellaro	
102	Scolo Redone, inf. n. 91	Id.	Mozzo, Ponti sul Mincio	Tutto il corso scorrente in provincia o che è confine	Passa in provincia di Brescia dopo aver servito per due tratti di confine, e vi figura nell'elenco.
103	Naviglio di Goito, inf. n. 91	Lago di Mantova	Porto Mantovano, Goito	Tutto il suo corso	
104	Scolo Sgolador o Sgoladazzo, inf. n. 91	Id.	Porto Mantovano, Rodigo, Marmirolo	Id.	
105	Scolo Re di Soana, inf. n. 91	Id.	Porto Mantovano, Marmirolo	Dallo sbocco al suo opificio	

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*ANNOTAZIONI* 6
106	Cavo Gamaitone	Spaglia	Marmirolo Porto Mantovano	Tutto il suo corso	
107	Seriola Villabona, inf. n. 106	Gamaitone	Goito	Id.	
108	Seriola Musona, inf. n. 106	Id.	Goito Marmirolo	Id.	
109	Seriola Baldassaro, inf. n. 106	Id.	Id.	Id.	
110	Seriola Baldassarolo, inf. n. 106	Id.	Id.	Id.	
111	Seriola Bugina, inf. n. 106	Id.	Id.	Id.	
112	Re di Corniano, inf. n. 91	Lago di Mantova	Perto Mantovano	Id.	
113	Cavo Aguella e Arigona, inf. n. 91	Id.	Porto Mantovano Marmirolo	Id.	
114	Cavo Parcarello e canale di Re, inf. n. 113	Agnella	Porto Mantovano, Castelbelforte, Marmirolo	Id.	
115	Roggia Scarzabolla, inf. n. 114	Parcarello	Marmirolo	Id.	
116	Roggia Parco, inf. n. 114	Id.	Porto Mantovano, Mamirolo	Id.	
117	Fossa Manna e canale Santa Lucia, inf. n. 91	Laghi di Mantova	Porto Mantovano, Roverbella	Id.	
118	Cavo San Giorgio, inf. n. 91	Mincio	Bigarello, San Giorgio	Id.	
119	Dugale Derbasco, inf. n. 91	Id.	Roncoferraro, Bigarello, San Giorgio	Id.	
120	Canale Carzolana, inf. n. 119	Derbasco	Bigarello, Villimpenta, Roncoferraro	Id.	
121	Colatore Barbassola, inf. n. 119	Id.	Bigarello, Roncoferraro	Id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
122	Dugale Serravalle, Fissero e Cave, inf. n. 1	Po	Serravalle, Sustinente	Tutto il suo corso compresi i due rami Fissora e Cavo	
123	Naviglio Fossa e fossetta di Ostiglia, inf. n. 1	Id.	Ostiglia	Tutto il suo corso	È per un tratto allo sbocco confine con la provincia di Rovigo e vi figura nell'elenco.
124	Cavo Comune e canale Fissero, inf. n. 123	Fossetta di Ostiglia (Fossa)	Serravalle, Sustinente, Roncoferraro.	Id	È confine per un tratto con la provincia di Verona e vi figura nell'elenco.
125	Fossa Molinella e fossa di Pozzuolo	Spaglia	Serravalle, Sustinente, Villimpenta, Roncoferraro, Castel d'Ario, Bigarello, Castelberforte, Roverbella, Goito, Marmirolo	Id.	È confine presso lo spocco con la provincia di Verono e vi figura nell'elenco.
126	Cavo Allegrezza, inf. n. 125	Molinella	Villimpenta, Castel d'Ario, Bigarello, Castelberforte, Roverbella	Id.	
127	Roggia Tartagliona, inf. n. 126	Allegrezza	Roncoferraro, Bigarello, Castelbelforte, Porto Mantovano, Marmirolo, Roverbella	Id.	
128	Rio Derbasco e seriola Grignana, inf. n. 127	Tartagliona	Marmirolo, Roverbella	Id.	
129	Seriola Donata, inf. n. 128.	Derbasco	Marmirolo	Id.	
130	Seriola Battistella, inf. n. 128	Id.	Id.	Id.	
131	Scolo di Gabaldone, inf. n. 125	Molinella	Villimpenta	Id.	
132	Fiume Tartaro e Tartarello, inf. n. 1	Po per canal Bianco	Ostiglia	Tutto il tratto che è confine compreso il ramo Tartarello che scorre in provincia	È confine pel tratto elencato con la provincia di Verona ove passa verso monte seguendo verso valle il confine Rovigo-Verona e figura nell'elenco di entrambe.
133	Cavo Busatello, inf. n. 132	Tartaro	Id.	Tutto il suo corso	È per tutto il suo corso confine con la provincia di Verona e vi figura nell'elenco.
134	Fiume Tione, inf. n. 132	Id.	Villimpenta, Castel d'Ario	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine	È per due tratti confine con Verona ove ha le origini e lo sbocco e vi figura nell'elenco.
135	Fossa Demorta, inf. n. 134	Tione	Castel d'Ario, Bigarello	Dallo sbocco al punto in cui passa in provincia di Verona	È confine con Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
136	Seriola Gardesana	Spaglia	Roverbella	Tutto il suo corso	Id.

INDICE ALFABETICO dei corsi d'acqua con l'indicazione dei Circondari toccati o attraversati dai medesimi.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	CIRCONDARI toccati od attraversati
1	2	3	4
	A		
78	Acquanegra (di)	Oglio	Canneto, Asola.
113	Aguella	Lago di Mantova	Mantova.
126	Allegrezza	Molinella	Ostiglia, Mantova.
113	Arigona	Lago di Mantova	Mantova.
12	Augurano	Fossalta Inferiore	Sermide
	B		
16	Bagliana	Fossalta Inferiore	Sermide.
109	Baldassaro	Gamaitone	Volta, Mantova.
110	Baldassarolo	Id.	Id.
121	Barbassolo	Derbasco	Mantova
20	Barbello	Fossalta Superiore (Diversivo)	Sermide, Revere
130	Battistello	Derbasco	Mantona
50	Begozzo	Po Vecchio	Gonzaga
100	Birbesi	Goldone	Volta, Castiglione Asola
69	Bogina	Oglio	Viadana.
93	Bolog	Mincio	Mantova
13	Bonizzo	Fossalta Inferiore	Revere.
24	Buzzolino	Vallazza	Id.
111	Bugina	Gamaitone	Volta, Mantova.
133	Busatello	Tartaro	Ostiglia.
	C		
25	Cà Bruciata	Fossalta Superiore (Diversivo)	Revere.
36	Campolungo	Secchia	Gonzaga.
63	Canale	Cividale (Navarolo)	Bozzolo.
72	Canneto (di)	Oglio	Canneto.
14	Carbonara	Fossalta Inferiore	Sermide.
120	Carzolana	Derbasco	Mantova, Ostiglia.
75	Casalmoro (di)	Chiese	Asola.
50	Cascina	Po vecchio	Gonsaga
101	Castellaro	Mincio	Volta
62	Cava	Cumula	Viadana
122	Cavo	Po	Ostiglia
100	Cavriana (di)	Goldone	Volta, Castiglione, Asola

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	CIRCONDARI toccati od attraversati
1	2	3	4
60	Cazzumenta	Ceriana	Viadana
59	Ceriana	Navarolo	Id.
73	Chiese	Oglio	Canneto
76	Chiusello	Chiese	Id.
57	Cividale	Oglio	Viadana, Bozzolo
57	Commessaggio	Id.	Id.
18	Comune	Fossalta Inferiore	Sermide
42	Comune	Madama	Gonzaga
124	Comune	Fossetta di Ostiglia (Fosso)	Montova, Ostiglia
88	Corbolo	Senga	Mantova
85	Corgolo	Zenerato	Asola
99	Costanzolo	Mincio	Volta
61	Cumula	Spineta (Navarolo)	Viadana
	D		
66	Delmona	Cividale (Navarolo)	Bozzolo
70	Delmona Tagliata	Oglio	Id.
66	Delmonazza	Cividale (Navarolo)	Id.
135	Domorta	Tione	Mantova
119	Derbasco	Mincio	Id.
128	Derbasco	Tortagliona	Id.
19	Diversivo	Po	Sermide
44	Dolo	Madama	Gonzaga
129	Donata	Derbasco	Mantova
	F		
123	Fossa	Po	Ostiglia
123	Fossetto di Ostiglia	Id.	Id.
122	Fissero	Id.	Id.
124	Fissero	Fossetta di Ostiglia (Fossa)	Mantova, Ostiglia
58	Fossola di Sopra	Navarolo	Viadana
9	Fossalta Inferiore	Po	Sermide
19	Fossalta Superiore	Id.	Sermide, Revere
86	Fossamorta Roncorrento	Id.	Mantova
90	Fossaviva	Id.	Id.
92	Fossegone	Mincio	Id.
57	Fossola	Oglio	Viadana, Bozzolo

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	CIRCONDARI toccati od attraversati
1	2	3	4
79	Fuga	Oglio	Canneto, Asola
	G		
131	Gabaldone (di)	Molinella	Ostiglia
106	Gamaitone	Spaglia	Mantova
62	Gambalone	Cumula	Viadana
90	Gambari (dei)	Po	Mantova
67	Gambina di Rivarolo	Delmona	Bozzolo
68	Gambina di Tornata	Id.	Viadana
68	Gambina di Sotto	Id.	Id.
82	Gambino	Tartarello (Tartaro)	Asola
136	Gardesana	Spaglia	Mantova
98	Garzolina	Osone vecchio	Bozzolo, Asola, Castiglione
94	Gherardo	Mincio	Mantova
4	Guolo	San Martino	Revero
103	Goito (di)	Lago di Mantova	Mantova, Volta
99	Goldone	Mincio	Volta
47	Gorgo (di)	Po	Gonzaga
26	Gramignazzo	Fossalta Superiore (Diversivo)	Revero
128	Grignano	Tartagliona	Mantova
100	Guidizzolo (di)	Goldone	Volta, Castiglione, Asola
	L		
30	Lagomoro	Fossalta Sup. (Diversivo)	Revere
67	Lagazzo	Delmona	Bozzolo
89	Lodolo	Roncorrente (Fossamorta)	Mantova
71	Lunghena, Asolana	Chiese	Asola
	M		
39	Madama	Secchia	Gonzaga
20	Magnacavallo	Fossalta Sup. (Divesivo)	Sermide, Revere
22	Malpasso	Id.	Revere
6	Id.	Po per canale di Burana	Sermide
10	Mandriolo	Fossalta Inf.	Id.
117	Manna	Lago di Mantova	Mantova
91	Mantova (laghi di)	Po	Mantova, Bozzolo, Volta
91	Mantova (rio di)	Id.	Id.
6	Mantovano	Po per canale di Burano	Sermide
38	Marciolo	Campolungo	Gonzaga
95	Marchionale	Lago di Mantova	Mantova, Bozzolo, Castiglione
17	Massare	Fossalta Inf.	Sermide
53	Mezzo (di)	Zara	Gonzaga
91	Mincio	Po	Mantova, Bozzolo, Volta
25	Mobilianti	Fossalta Sup. (Diversivo)	Revere
125	Molinella	Spaglia	Ostiglia, Mantova, Volta
45	Molino	Madama	Gonzaga
27	Morello	Gramignazzo	Revere
10	Mozza	Fossalta Inf.	Sermide
108	Musone	Gamaitone	Volta, Mantova
	N		
	Nasina	Po per canale di Burana	Sermide
57	Navarolo	Oglio	Viadana, Bozzolo
72	Naviglio	Id.	Canneto
92	Nuovo	Mincio	Mantova
	O		
56	Oglio	Po	Mantova, Viadana, Bozzolo, Canneto
95	Osona Nuovo	Lago di Mantova	Mantova, Bozzolo, Castiglione
96	Osone Vecchio	Id.	Mantova, Bozzolo, Asola, Castiglione
	P		
11	Paudania	Fossalta Inferiore	Sermide
116	Parco	Parcarello	Mantova
114	Parcarello	Agnella	Id.
34	Parmigiana Moglia	Secchia	Gonzaga
100	Pescanto	Goldone	Volta, Castiglione, Asola
29	Piazza di Quistello	Fossalta Superiore (diversivo)	Revere
32	Piazza Quingentole	Id.	Id.
22	Piazza Schivenoglia	Id.	Id.
71	Piccinarda	Oglio	Canneto

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	CIRCONDARI toccati od attraversati 4
5	Pietre (delle)	San Martino	Sermide, Revere
97	Piubega	Osone Vecchio	Bozzolo, Asola, Castiglione
6	Piva	Po per canale di Burana	Sermide
1	Po	Adriatico	Sermide, Ostiglia, Revere, Mantova, Viadana, Gonzaga
49	Po Morto	Po vecchio	Gonzaga
25	Portazzolo	Fossalta Superiore (Diversivo)	Revere
55	Portiolo	Po vecchio	Gonzaga
48	Po vecchio	Po	Id.
43	Po vecchio Cavone	Madama	Id.
125	Pozzuolo (di)	Spaglia	Ostiglia, Mantova, Volta
	R		
3	Ramo	San Martino	Revere
98	Reale	Osone Vecchio	Bozzolo, Asola, Castiglione
114	Re (di)	Agnella	Mantova
112	Re di Corniano	Lago di Mantova	Id.
105	Re di Soana	Id	Id.
102	Redone	Mincio	Volta
101	Redone di Monzambano	Id.	Id.
15	Restelle	Fossalta Inferiore	Sermide
40	Rottazzo	Madama	Gonzaga
	S		
65	Sabbionare	Canale	Bozzolo
41	Sant'Antonio	Madama	Gonzaga
118	San Giorgio	Mincio	Mantova
2	San Martino	Po per canale di Burana	Sermide
117	Santa Lucia	Lago di Mantova	Mantova
115	Scarzabella	Parcarello	Id.
46	Schiappa	Secchia	Gonzaga
33	Secchia	Po	Gonzaga, Revere
87	Senga	Fossamorta	Mantova, Bozzolo
122	Serravalle	Po	Ostiglia
104	Sgolador	Lago di Mantova	Mantova, Bozzolo
104	Sgoladazzo	Id.	Id.
54	Sopra (di)	Zara	Gonzaga
52	Sotto (di)	Id.	Id.
37	Spazzacampagna	Campolungo	Id.
57	Spineda	Oglio	Viadana, Bozzolo
7	Spino	Mandriolo (Mantovano)	Sermide
64	Spinspesso	Canale	Bozzolo
8	Spongasecca	Spino	Sermide
	T		
35	Tagliata	Parmigiana	Gonzaga
127	Tartagliona	Allegrezza	Mantova
79	Tartarello	Oglio	Canneto, Asola
132	Id.	Po	Ostiglia
79	Tartaro	Oglio	Canneto, Asola
132	Id.	Po	Ostiglia
83	Tartaro Fabbressa	Oglio	Bozzolo, Canneto Asola
83	Tartaro Febbrezza	Id.	Id.
82	Tartaro Rabbioso	Tartarello (Tartaro)	Asola
28	Telo	Fossalta Sup.) (Diversivo)	Revere
28	Tello	Id.	Id.
134	Tione	Tartaro	Ostiglia, Mantova
32	Tombino	Fossalta Sup. (Diversivo)	Revere
80	Tornapasso	Tartarello (Tartaro)	Canneto, Asola
81	Tornapassolo	Tornapasso	Id.
31	Tosino	Lagomoro	Revere
40	Tragata	Madama	Gonzaga
	V		
21	Valdrame	Fossalta Sup. (Diversivo)	Revere
23	Vallazza	Id.	Id.
11	Vangadizza	Fossalta Inf.	Sermide
107	Villabona	Gamoitone	Volta
77	Vo	Chiese	Asola
	Z		
47	Zanolo	Po	Gonzaga
51	Zara	Povecchio	Id.
84	Zenerato	Tartaro Febbrezza	Bozzolo, Canneto Asola

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da R. decreto in data 22 ottobre 1905:
Il ministro
segretario di Stato pei lavori pubblici
CARLO FERRARIS.

Visto, per la Corte dei conti:
LERIS.

MINISTERO D'AGRICOLTURA

DIVISIONE I — SEZIONE II — (Servizio

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1°, del

N. d'ordine del Registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
47203	Briasco G. B. (negoziante)	*Ricordo della Sardegna.* Cartolina-album a soffietto illustrata in fotocromia con 17 soggetti di costumi sardi
47209	Ferrario Romeo	*Supplemento — Traforo del Sempione.* Versante italiano. Album del formato di circa cm. 10 e 1/2 × 17, con 37 soggetti fotografici presi dal vero
47210	De Angelis Teofilo	*Vigilia di nozze.* Idillio drammatico in 2 atti. Versi di E. Golisciani. Riduzione per canto e pianoforte dello stesso autore
47212	Grassi Domenico	*Una settimana in campagna.* Ricordo di Lecco, con illustrazioni intercalate nel testo . . . .
47216	Trubetzkoj ed altri	*I russi sulla Russia.* Pubblicazione internazionale a fascicoli. Traduzione di N. N. . . . . . .
47217	Shelley P. B. (Ascoli Roberto)	*Poesie* tradotte da Roberto Ascoli, con prefazione. . . . .
47218	Deledda Grazia	*I giuochi della vita.* Racconti. . . . .
47219	Nordau Max (Farfara Ugo)	*Morganatico.* Romanzo, Traduzione di U. Farfara dall'originale tedesco « Morganatisch » . . .
47220	Ojetti Ugo	*L'America e l'avvenire.* Conferenza . . . .
47221	Mistral Federico (Chini Mario)	*Mirella.* Poema. Traduzione italiana di M. Chini dal provenzale « Mireio » con prefazione di P. E. Pavolini.
47222	Hocking K. Silas	*Il Cappuccio rosso.* Romanzo - Traduzione dall'originale inglese « The Scarlet Clue ». Un vol., illustrato da 32 incisioni ».
47223	Wells H. G.	*Novelle straordinarie.* Traduzione italiana di N. N. . . . .
47224	Cattanei Carlo	*Tigre reale.* Valzer lento per pianoforte (N. di cat. 22) . . . .
47228	De Pont-Jest Renato	*I due padri.* Romanzo - Traduzione italiana di anonimo dal francese. . . . .
47230	Perodi Emma	*Le Fate d'oro.* Un volume, con disegni del pittore Carlo Chiostri . . . .
47231	Martoglio Nino	*San Giuvanni Decullatu.* Commedia brillante siciliana in tre atti. . . . .
47232	Detto	*Turi Lupu* Dramma siciliano in tre atti. . . . .

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà letteraria ed artistica)

Ministero, durante la **1ª quindicina** *del mese di* **ottobre** *1905, per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e delle convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	*OSSERVAZIONI*
Stabilimento Garzini e Pezzini (Ditta). Milano, 25 maggio 1905	Briasco G. B.	Sassari 27 maggio 1905	
Eliotipia, fotografia Calzolari e Ferrario. Milano, per cura dell'impresa del Traforo signori Brandt, Brandau e C., 1° giugno 1905	Calzolari e Ferrario (Ditta)	Milano 28 giugno »	
Stabilimento tipolitografico E. Nagas. Milano, 10 luglio 1905	De Angelis Teofilo	Roma 19 luglio »	Art. 14. — Rappresentato la 1ª volta a Perugia nel teatro Morlacchi il 12 settembre 1903.
Tipografia editrice fratelli Grassi. Lecco, 20 luglio 1905	Fratelli Grassi (Ditta)	Como 4 agosto »	
Stabilimento tipolitografico fratelli Treves. Milano, 22 settembre 1905	Società Anonima per azioni fratelli Treves in persona del presidente E. Treves	Milano 30 settembre »	Art. 24. — Depositato il 1° fascicolo comprendente il 1° « Il movimento politico in Russia » di Peter v. Struve — 2° « La questione universitaria ed i moti degli studenti in Russia », del principe Trubotzkoj — 3° « Il villaggio » di Alex. Novicoff — 4° « Lo Ziemtwo » di Wassili Golubieff.
Detto, 22 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detto, 15 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detto, 22 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detto, 22 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detto, 15 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detto, 22 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detto, 15 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Editore C. Cattanei (Genova), Tip. C. G. Röder, Lipsia, 30 settembre 1905	Cattanei Carlo	Genova 30 id. »	Art. 14.
Stabil. tipogr. Salani. Firenze, 12 luglio 1905	Salani Adriano, editore	Firenze 7 ottobre »	
Detto, 15 settembre »	Detto	Id. 7 id. »	
—	Martoglio Nino	Milano 7 id. »	Art. 23. Non ancora rappresentata.
—	Detto	Id. 7 id. »	Art. 23. Id.

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
47233	Vassallo Paolino	*Frazir.* Melodramma lirico in 4 atti dell'avv. M. A. Refalo. Grande partitura . . . .
47234	Refalo M. A.	*Frazir.* Melodramma in 4 atti musicato da Paolino Vassallo. Libretto . . . .
47235	Filiasi Lorenzo (Giannetti Giovanni)	*Manuel Menendez.* Dramma lirico in un atto di Vittorio Bianchi e Antonino Anile. Riduzione per pianoforte solo di G. Giannetti. (N. di cat. 1250).

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. Art. 27, paragrafo 2°, del testo unico

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
47211	Salomon Maria	*Studio psicologico-didattico sulla 1ª classe* (elementare), presentato all'Esposizione didattica di Cremona nell'anno 1899
47213	Nutile Emmanuele	*Giruld.* Canzone popolare napoletana per Piedigrotta - 1905 - con accompagnamento di pianoforte. Versi di A. Califano. (N. di cat. 856)
47214	Di Chiara Vincenzo	*'E cataplaseme.* Canzone id. con accompagnamento id. Versi di G. Capurro. (N. di cat. 854) . .
47215	De Gregorio Giuseppe	*Ndringhete ndrà!* Canzone-tarantella popolare napoletana per Piedigrotta - 1905 - con accompagnamento id. Versi di P. Cinquegrana. (N. di cat. 850)
47225	Feuillet Ottavio	*Onesta.* Racconto veneziano. Traduzione italiana dal francese, di anonimo, con aggiuntavi una novella: *La Rupe della Legion d'Onore*, di B. Auerbach, pur questa tradotta
47226	Gréville E.	*Una vendetta.* Romanzo. Traduzione italiana di anonimo dal francese . . . .
27227	Ohnet Giorgio	*In fondo al baratro.* Romanzo. Traduzione italiana di anonimo, dal francese . . . .
47229	Regnault di Warin	*Giulietta e Romeo.* Storia d'amore. Traduzione italiana di anonimo, dal francese. Edizione illustrata

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti — Art. 24 del testo

Numero d'ordine	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione
31591	Anderson Domenico	*Collezione di fotografie di quadri d'autore*	Stabilimento fotografico Anderson, Roma, 1° aprile 1905
31591	Detto	*Collezione di fotografie di quadri d'autore*	Detto 1° luglio 1905
47041	Touring Club Italiano (Johnson Federico)	*I confini d'Italia.* Carta in 4 fogli alla scala da 1 a 500,000. .	Istituto geografico militare (editore il Touring Club italiano con sede centrale a Milano) 8 giugno 1903

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella prefettura	OSSERVAZIONI
—	Vassallo Paolino	Milano 7 ottobre 1895	Art. 23. — Non ancora rappresentato.
Tip. Nazionale. Valletta (Malta), 1° settembre 1905	Detto	Id. 7 id. »	Id.
Stabilimento tipografico Edoardo Sonzogno. Milano, 7 ottobre 1905	Sonzogno Edoardo (editore)	Id. 7 id. »	Art. 14.

delle leggi sui diritti d'autore ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tipografia editrice Foroni. Cremona, 1900	Salomon Mar	Cremona 24 luglio 1905	
Stamperia musicale G. Santojanni. Napoli, 7 settembre 1895	Santojanni Giuseppe fu Nicola (editore)	Napoli 26 agosto »	
Detta, 7 id. »	Detto	Id. 26 id. »	
Detta, 7 id. »	Detto	Id. 26 id. »	
Stabilimento tipografico Adriano Salani. Firenze, 10 giugno 1905	Salani Adriano (editore)	Firenze 7 ottobre »	
Detto, 25 maggio »	Detto	Id. 7 id. »	
Detto, 22 giugno »	Detto	Id. 7 id. »	
Detto, 2 luglio »	Detto	Id. 7 id. »	

unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª).

DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO NELLA PREFETTURA		OSSERVAZIONI
	Primitivo	Attuale	
Anderson Domenico	Roma 24 novembre 1891	11 aprile 1905	Depositato il vol. 15° con 10 fotografie tratte dalla Cappella Sistina: 1° Dettaglio della Sibilla Delfica; 2° Dettaglio di un nudo; 3° Dettaglio della Sibilla Cumana; 4° Dettaglio di un nudo; 5° Dettaglio della Sibilla Eritrea; 6°, 7°, 8°, 9° e 10° Nudo (tutti di Michelangelo)
Detto	Id. 24 id. »	26 luglio »	Depositato il vol. 16° con 23 fotografie tratte dalla Cappella Sistina in Roma, dalla Pinacoteca di Bologna, dal Museo di San Marco e dalla Galleria Uffizi e Pitti in Firenze, dalla Cappella tedesca in Loreto, dalla R. Pinacoteca in Torino, dall'Accademia Carrara (Raccolta Morelli) in Bergamo, e dal Museo in Milano.
Touring Club Italiano, in persona del suo direttore Johnson Federico	Milano 17 luglio 1905	5 ottobre »	Depositati i fogli 2° (Svizzera) e 4° (Trieste-Gorizia-Dalmazia-Istria)

ELENCO *n.* 19 *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciali dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
13777	47210	De Angelis Teofilo	*Vigilia di nozze*. Idillio drammatico in due atti. Versi di E. Golisciani. Riduzione per canto e pianoforte dello stesso autore.	1905 Rappresentato la 1ª volta a Perugia al teatro Morlacchi il 12 settembre 1903
13778	47224	Cattanei Carlo	*Tigre Reale*. Valzer lento per pianoforte. (N. di cat. 22)	1905
13779	47231	Martoglio Nino	*San Giuvanni Decullatu*. Commedia brillante siciliana in 3 atti.	Non ancora rappresentata
13780	47232	Detto	*Turi Lupu*. Dramma siciliano in 3 atti	Non ancora rappresentato
13781	47233	Vassallo Paolino	*Frazir*. Melodramma lirico in 4 atti dell'avv. M. A. Refalo. - Grandi partitura.	Non ancora rappresentato
13782	47235	Filiasi Lorenzo (Giannetti Giovanni)	*Manuel Menendez*. Dramma lirico in un atto di Vittorio Bianchi e Antonino Anile. Riduzione per pianoforte solo di G. Giannetti. (N. di cat. 1250).	1905

Roma, il 12 gennaio 1906.

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Barengo, Borgomanero, Romagnano o Sizzano, in provincia di Novara, è stato, con decreto dell'8 febbraio 1906, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,303,168 e n. 1,348,274 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 120 la prima e L. 175 la seconda, al nome di D'Afflitto *Adele* di Pasquale, nubile, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di D'Afflitto *Maria Adele* di Pasquale, nubile, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le seguenti obbligazioni ferroviarie 3 0[0, della rete Mediterranea, cioè:

Serie *A*, N. 115,101 a 115,106, corrispondente al N. 8592 del certificato quintuplo, per il capitale nominale di L. 2500 intestate al nome di Savio *Amelia* fu Luigi, minore emancipata, sotto la curatela del marito Zambaldi Ferruccio, domiciliata a Novara.

Serie *B*, N. 55,686 a 55,690 corrispondente al N. 8593 del certificato quintuplo, pel capitale nominale di L. 2500, intestate come sopra.

N. 142,731 a 142,735 id. 8594, id.
N. 173,246 a 173,250 id. 8595, id.
N. 195,736 a 195,740 id. 8596, id.
N. 199,401 a 199,405 id. 8597, id.
N. 207,151 a 207,155 id. 8598, id
N. 207,156 a 207,160 id. 8599, id.
N. 207,161 a 207,165 id. 8600, id.
N. 208,736 a 208,740 id. 8601, id.
N. 273,926 a 273,930 id. 8602, id.

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Savio *Luigia-Amelia* fu Luigi, ecc., c. s. vera proprietaria delle obbligazioni stesse.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese, dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette obbligazioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Pel direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,144,563 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Olivieri Carolina del fu Andrea, moglie di *Bettino* Francesco, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Ammi-

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª), durante la **1ª quindicina** *del mese di* **ottobre** *1905.*

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		OSSERVAZIONI
		Numero di Registro	DATA del deposito	
De Angelis Teofilo	Roma	2084	19 luglio 1905	
Cattanei Carlo	Genova	732	30 settembre »	
Martoglio Nino	Milano	403	7 ottobre »	Art. 23.
Detto	Id.	404	7 id. »	Art. 23.
Vassallo Paolino	Id.	405	7 id. »	Art. 23.
Sonzogno Edoardo	Id.	407	7 id. »	

Il direttore capo della divisione I: S. OTTOLENGHI.

nistrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Olivieri Carolina del fu Andrea, moglie di *Bottini* Francesco, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le seguenti obbligazioni ferroviarie 3 0[0 della Rete Adriatica, e cioè:

Serie *A*, N. 169 corrispondente al N. 7788 del certificato, per il capitale nominale di lire cinquecento intestato al nome di Savio *Amelia* fu Luigi, minore emancipata, sotto la curatela del marito Zambaldi Ferruccio, domiciliata a Novara;

Serie *A*, N. 10,326 corrispondente al N. 7789 del certificato del capitale nominale di L. 500, intestata al nome come sopra;

Serie *C*, N. 6654 corrispondente al N. 7790 del certificato del capitale nominale di L. 500, intestata al nome come sopra;

Serie *D*, N. 9281 al 9285 corrispondenti al n. 7791 del certificato quintuplo del capitale nominale di L. 2500, intestate al nome come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Savio *Luigia-Amelia* fu Luigi, ecc. ecc., vera proprietaria delle obbligazioni stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette obbligazioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Giammanco Emanuele fu Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 81 ordinale, n. 15 di protocollo e n. 452 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Siracusa, in data 23 gennaio 1906, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita di L. 175, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Giammanco Emanuele fu Francesco predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Pel direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

I signori Camilli Settimio fu Cesare e Giuliani Anselmo fu Domenico hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3746 ordinale, n. 53,698 di protocollo e n. 857,998 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 2 giugno 1896, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 30 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1895 fatta dal sig. Angelini Domenico fu Aniceto.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Selli Giuseppe di Serafino il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Jan Fledderus di Lambertus, direttore della Banca italiana di cauzioni, sedente in Roma, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2696 ordinale, n. 30,260 di protocollo e n. 244,560 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 31 dicembre 1905, in seguito alla presentazione di n. 4 cartelle della rendita complessiva di L. 130, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Fledderus Jan di Lambertus suddetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 febbraio, in lire 100.03.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 12 al 18 febbraio 1906 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio).*

10 febbraio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,37 39	103.37 39	104,92 09
4 % *netto*	105,05 —	103,05 —	104,59 70
3 ½ % *netto* .	103,57 19	101,82 19	103,17 58
3 % *lordo*	72,91 67	71,71 67	72,04 02

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL PREFETTO presidente del Consiglio provinciale scolastico DI MODENA

Notifica

che, in seguito ad analoghe deliberazioni del Consiglio stesso, del 27 dicembre 1905 e 25 gennaio 1906, è aperto il concorso a due posti gratuiti di fondazione governativa, nel R. Educatorio dei sordomuti in Modena; ai quali posti possono aspirare tutti i sordomuti appartenenti ai comuni delle ex-provincie estensi di Modena, Reggio-Emilia e Massa.

Le domande debbono essere presentate a questa R. prefettura (Ufficio provinciale scolastico) entro il 28 febbraio prossimo, mediante lettera ufficiale del sindaco del comune ove l'aspirante risiede; ed essere accompagnate dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante è di età non inferiore agli anni otto, nè superiore ai dodici.
2. Fede di battesimo, con dichiarazione se l'aspirante ha ricevuto la cresima.
3. Attestato medico di sana costituzione mentale e fisica.
4. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione.
5. Certificato dell'autorità municipale sopra la composizione e le condizioni economiche della famiglia dell'aspirante.

Modena, 26 gennaio 1906.

Il prefetto
FROLA.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le due correnti – pessimista ed ottimista – formatesi nella stampa sui risultati della Conferenza di Algesiras, continuano a largamente manifestarsi, e proprio da tutte le notizie che giungono da quella città, non è possibile farsi un concetto esatto della situazione.

L'articolo del *Wolff Bureau*, di natura essenzialmente ufficioso, e che noi pubblicammo nel nostro numero di ieri l'altro nei dispacci, è vivamente commentato da tutti i giornali perchè è ritenuto come un monito alla Conferenza e delinea gl'intendimenti della Germania, la quale oramai decisivamente si schiera contro il principio che la polizia nel Marocco possa essere affidata alla Francia, anche se a questa si unisce la Spagna.

D'altra parte gli articoli del *Temps* e del *Figaro*, anche essi ritenuti di fonte ufficiosa, dicono chiaramente che la Francia non si acconcerà mai a che la polizia venga esercitata da qualsiasi altra potenza.

In questo dissidio, già preveduto, ma oggi nettamente posto, sta tutto il pericolo della situazione.

I pessimisti vi veggono i prodromi di una futura guerra; gli ottimisti ritengono invece che si giungerà ad un accordo, e basano la loro credenza sul fatto che tutte le nazioni si spaventano di un nuovo conflitto armato e che i Governi di Parigi e Berlino non andranno contro l'opinione pubblica mondiale senza aver prima escogitato tutti i mezzi per evitare una guerra.

Nel mentre si aspetta che venga sul tappeto la grossa quistione, la Conferenza si occupa delle quistioni inferiori e della sua tornata di sabato il telegrafo trasmette il seguente resoconto ufficiale:

« La Conferenza costituendosi dapprima in seduta ufficiale prese cognizione della risposta del Governo marocchino alla comunicazione del progetto di regolamento sul contrabbando delle armi.

La comunicazione essendo in francese, la Conferenza, col consenso dei marocchini, ne aggiornava l'esame finchè non le sia stato comunicato il testo arabo.

I delegati marocchini dichiararono che avrebbero potuto far conoscere oggi di accettare il principio già ammesso all'unanimità degli altri delegati per l'aggiudicazione senza eccezione di nazionalità del monopolio o del *kiff*, come pure di quello del tabacco, nel caso che anche questo venisse stabilito.

La Conferenza essendosi poi costituita in Comitato di redazione,

cominciò l'esame dello schema di progetto per la costituzione della Cassa speciale in cui sarebbe versata la soprattassa da riscuotersi in più degli attuali dazi doganali sulle merci importate al Marocco.

La Conferenza ammise in massima che i fondi di questa Cassa speciale potrebbero essere versati alla Banca di Stato, della quale è prevista la creazione nel programma della Conferenza.

Il Corpo diplomatico a Tangeri fisserà, d'accordo col Governo, il programma dei lavori da eseguirsi per migliorare i porti e nell'interesse generale del commercio. Tali lavori si daranno per aggiudicazione, senza distinzione di nazionalità e l'importo sarà pagato su questo fondo speciale.

Il Comitato di redazione fu incaricato di preparare su tali basi un progetto per la prossima riunione della Conferenza.

La Conferenza ha poi intrapreso lo studio di uno schema particolareggiato del progetto per la sistemazione delle dogane e la repressione del contrabbando. I vari articoli di questo schema hanno dato luogo ad uno scambio di vedute che serviranno di base al Comitato di redazione per la preparazione del progetto.

Lo schema stabilisce misure di ordine pratico destinate ad assicurare la regolare spedizione in dogana delle merci estere e le garanzie di cui deve essere circondato il deposito in dogana.

Lo schema tende altresì alla unificazione delle penalità nelle quali incorreranno i frodatori: l'applicazione di tali penalità dipenderà dalle decisioni dei tribunali consolari.

La Conferenza si è aggiornata a martedì, 13, alle 3 pomeridiane, causa gli studi di dettaglio occorrenti per queste varie questioni ».

* * *

Il presidente del Consiglio ungherese Fejervary, venne ieri ricevuto dall'Imperatore-Re a Vienna e poscia ripartì per Budapest. I giornali viennesi dicono che si ignorano le decisioni prese, si crede però che siasi trattato non solo dello scioglimento della Camera, ma anche di un rimpasto ministeriale, perchè nonostante la asserzione dell'ufficioso *Magiar Nemzet*, che il Ministero è solidale nei suoi propositi futuri, si ha da fonte autorevole come fra i vari membri del gabinetto vi sia profonda divergenza di vedute. I ministri Vörös e Lukacs particolarmente non sono propensi ad appoggiare un regime assolutista e chiedono che, ove si dovesse giungere all'assolutismo, il gabinetto rassegni le dimissioni al Re. Vi sono pure dissidi fra il barone Fejervary e il ministro dell'interno Kristoffy, perchè il primo non si mostra più, al pari della maggioranza degli altri ministri, fervido del progetto del suffragio universale, sul quale il Kristoffy faceva tanto assegnamento per avere l'appoggio delle masse operaie e spingerle contro la coalizione. Si aggiunge che il ministro Kristoffy si ritirerebbe fra breve, ove i suoi piani fossero ostacolati dai colleghi.

Sulla situazione, Francesco Kossuth pubblica un articolo e dice:

« Le proposte della coalizione presentate dal conte Andrassy alla Corona significavano un armistizio. Nelle proposizioni della coalizione si parlava bensì di un appello alla nazione mediante nuove elezioni, ma questa proposta significava soltanto che gli elettori dovevano decidere se volevano continuare la lotta per le conquiste nazionali o rimandarla a tempi più favorevoli. Nel primo caso il Governo della coalizione si sarebbe dimesso ed avrebbe continuata la lotta, anche nel secondo caso si sarebbe dimesso, ma nello stesso tempo i capi sarebbero scomparsi dalla vita pubblica, poichè tutta la loro esistenza pubblica è fusa con i diritti nazionali e sarebbe stato loro impossibile di abbandonare il loro punto di vista ».

* * *

Si telegrafa da New-York, al *Matin*:

« Secondo un viaggiatore proveniente dal Venezuela, il presidente Castro sta reclutando soldati in tutta la Repubblica e fa preparazioni in previsione di una guerra con la Francia. È stato dato ordine di richiamare tutte le reclute sotto le armi. Informazioni da fonte ottima, indicano che il popolo del Venezuela non approva la politica di Castro. D'altra parte, si manifesta l'idea di una ribellione per rovesciare il Governo, non appena la Francia abbia iniziato il blocco del Venezuela. Un venezuelano bene informato dichiara che la maggior parte delle truppe diserteranno certamente all'inizio della campagna, perchè tutti i soldati sono arruolati per forza. Castro non potrà mobilizzare più di sedicimila uomini, i quali non sono esercitati al tiro a segno. La flotta del Venezuela si compone di cinque piccole navi inoffensive ».

Il trattato italo austriaco di commercio e navigazione

Ieri, in Roma, alla Consulta è stato firmato il nuovo trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria, che già era stato discusso a Vallombrosa, fin dal 21 settembre 1904.

Il nuovo trattato conferma in molta parte i patti e le disposizioni del trattato precedente del 6 dicembre 1891.

Sono mantenute tutte le agevolezze per il traffico di confine, che da lunghi anni sono in vigore con reciproco profitto tra l'Italia e l'Austria-Ungheria; e sono del pari confermate le agevolezze per l'alpeggio del bestiame nonchè le stipulazioni relative al libero esercizio della pesca del pesce nell'Adriatico con beneficio dei pescatori italiani, particolarmente dei chioggiotti.

Il testo del trattato non differisce sostanzialmente da quello precedente. Esso contiene però due notevoli aggiunte: nei casi di controversia è preveduto e disciplinato l'arbitrato, come nei recenti trattati con la Germania e la Svizzera; le due parti contraenti s'impegnano di negoziare apposita convenzione per regolare il trattamento degli operai, sopra tutto dal punto di vista delle assicurazioni operaie, sulla base di una equa reciprocità.

Anche le tariffe annesse al trattato mantengono, in buona parte, i benefici assicurati alle due parti dal trattato precedente.

La tariffa per i prodotti italiani all'entrata in Austria-Ungheria comprende tutti i prodotti che interessano la esportazione in quello Stato ad eccezione dei vini, i quali fino dal 1° gennaio 1905 non vennero più ammessi a regime convenzionale. In compenso di questa eliminazione l'Italia potè ottenere, nel trattato definitivo, non solo le esenzioni e le riduzioni di dazio a favore delle mandorle, delle nocciuole e degli olii d'oliva già pattuite con l'accordo provvisorio del 24 settembre 1904, ma anche altre importanti concessioni tra cui un'ulteriore riduzione sull'olio d'oliva (corone 4 in luogo di 5,70) mentre l'olio d'oliva estratto col solfuro di carbonio e le mandorle secche continueranno ad avere la franchigia daziaria ed il dazio per le nocciuole sarà ridotto a corone 2.50 per quintale.

Altri vantaggi daziari in confronto al regime del trattato del 1891 furono pattuiti per i fichi freschi e secchi, per i pistacchi, le carrubbe, le castagne, le olive, i pinoli, l'uva fresca da tavola, le scorze e le frutta candite, gli olii essenziali di agrumi ecc.

In totale l'esportazione italiana in Austria-Ungheria dei prodotti così favoriti raggiungeva nel 1905 la somma di 11,000,000 di lire.

Le merci a favore delle quali è mantenuto lo *statu quo* rappresentavano nel detto anno la somma di 75 milioni di lire, vale

a dire il 68 per cento della esportazione in Austria-Ungheria. Figurano tra i prodotti più importanti di questa categoria gli agrumi, lo zolfo, i fiori freschi, il succo di liquorizia, i legumi e gli ortaggi freschi, la canapa pettinata, le sete gregge e riportate, le treccie ed il cappelli di paglia, le frutta fresche, in pacchi postali ecc.

Qualche aggravio, però non di grande entità, si ha in alcune qualità fini di frutta fresche, per i semi di trifoglio, per il pollame (eccettuate le oche), per le uova di pollame e per alcuni prodotti industriali di esportazione. Ma la posizione rispetto a queste voci verrà migliorata con i trattati che l'Austria-Ungheria sta ora stipulando con altre potenze.

Per quanto riguarda la tariffa all'entrata in Italia, furono confermate per la maggior parte le disposizioni del trattato precedente.

Poche innovazioni vi furono introdotte e tali da non turbare in alcuna guisa le condizioni del lavoro italiano mentre per converso notevoli vantaggi si ottennero anche rispetto a questa tariffa. Così la piena ed assoluta libertà rispetto all'olio d'oliva il cui dazio da 15 lire era stato ridotto e vincolato col trattato precedente a 6 lire per quintale, nonchè per lo spirito puro, che da 30 lire era stato ridotto e vincolato a 14; per le fecole è riservata la facoltà di aumentare il dazio da 2 a 6 lire e lo svincolo assoluto si ottenne per i maiali, i prosciutti, il lardo ed altri prodotti di minore importanza.

Il nuovo trattato con l'Austria-Ungeria, come già quelli stipulati con la Germania e la Svizzera, avrà la durata fino al 31 dicembre 1917.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita ha assistito ieri nel collegio Nazzareno alla lettura dantesca tenuta dal prof. Parodi di Firenze.

L'augusta Signora complimentò il dotto conferenziere vivamente applaudito dall'eletto pubblico intervenuto alla intellettuale riunione.

Consiglio provinciale. — Come venne preannunziato il Consiglio provinciale di Roma è convocato per mercoledì 14 alle 14.

All'ordine del giorno fra le diverse pratiche vi sono le seguenti:

Relazione della Commissione sui ricorsi elettorali;

Progetto per la costruzione di una strada di collegamento fra l'Appia, la Tuscolana e la stazione omonima. Approvazione del progetto e metodo di affidamento dei lavori;

Ratifica della deliberazione presa d'urgenza dalla Deputazione provinciale per provvedere al deposito per la iscrizione provvisoria dei cantonieri alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai nonchè varie mozioni ecc.;

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, alle 21, in seduta pubblica.

Onoranze al sindaco. — Iersera i consiglieri comunali di Roma hanno offerto un banchetto al sindaco comm. Cruciani-Alibrandi per la sua nomina a senatore del Regno.

Fu una riunione cordialissima. Ai diversi brindisi rispose, applaudito, il festeggiato primo magistrato cittadino.

Tiro a segno. — Il Consiglio della Società di Tiro a segno di Roma si è riunito ieri l'altro sotto la presidenza dell'on. Brunialti, e si è occupato dell'importante argomento dei sussidi provinciali, i quali in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale riducente lo stanziamento da 18 a 12 mila lire, vengono ad essere notevolmente diminuiti.

Il Consiglio si occupò inoltre di altre pratiche inerenti alla istituzione, stabilì per domenica 18 corrente l'apertura del nuovo anno di tiro con una gara speciale e con la distribuzione dei premi della gara per lo scudo d'onore fra i vincitori.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Quest'oggi, con un concerto della Società degli istrumenti antichi di Parigi, la R. Accademia di Santa Cecilia, di Roma, ha iniziato la serie dei concerti settimanali fissati nella giornata del lunedì, alle ore 16.

Il programma dei concerti è il seguente:

19 febbraio — 1° concerto corale e orchestrale sotto la direzione del maestro Giuseppe Martucci (brani del *Parsifal*);

26 febbraio — 2° concerto orchestrale sotto la direzione del maestro Giuseppe Martucci;

5 marzo — concerto della cantante signora Mysz-Gmeiner;

12 marzo — concerto del violinista Jacques Thibaud;

26 marzo — concerto orchestrale sotto la direzione del maestro Camillo Saint-Saëns (con programma d'organo);

2 aprile — 1° concerto orchestrale sotto la direzione del maestro Max Fiedler;

9 aprile — 2° concerto orchestrale sotto la direzione del maestro Max Fiedler.

Fiera di vini, olii, liquori e generi alimentari. — Questa indovinata Mostra che si ripete da qualche anno in Roma nella stagione carnevalesca continua ogni anno in nuovi successi.

Anche S. M. il Re ha voluto onorarla della sua augusta considerazione, accordando alla gara speciale del Re, indetta fra i produttori di vini bianchi e rossi della provincia di Roma, il premio di una grande medaglia d'oro.

Fenomeni tellurici. — Ieri mattina, a Monteleone Calabro, alle 3.55 è stata avvertita una violenta scossa di terremoto della durata di quattro secondi.

La popolazione, impressionata, abbandonò le case, ove poscia rientrò. Il tempo era rigidissimo.

*** Anche a San Mango e Francavilla-Angitola, in provincia di Catanzaro, furono sentite scosse di terremoto.

In Francavilla constataronsi nuovi danni ai fabbricati.

Nella città di Catanzaro la scossa fu pure intesa e durò 8 secondi. A Nicastro caddero alcuni muri e vi fu immenso panico.

La ferrovia Benevento-Cancello. — Ieri, a Cervinara, i Comuni della Valle Caudina offersero all'on. Girolamo Del Balzo un banchetto per festeggiare l'inizio dei lavori della ferrovia Benevento-Cancello.

Al levar delle mense l'on. Del Balzo pronunziò un applauditissimo discorso.

Assistevano al banchetto le autorità e gli onorevoli deputati Rummo e Ruffo.

Moltissimi aderirono al banchetto, fra cui gli onorevoli deputati De Luca, Ciccarelli, Pais, Rava e Modestino.

Incendio. — Iersera, a Palermo, si è sviluppato un incendio nel grandioso molino Pecoraino, che produceva tremila quintali di farina al giorno.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate a tutto l'edificio, distruggendolo completamente, insieme ai *sylos* ripieni di grani e di farine.

I danni sono ingentissimi.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telegrafiche tra Roma e Torino sono da stamane interrotte.

Marina militare. — La R. nave *Città di Milano* è giunta a Malta il 9 corrente.

Marina mercantile. — Da San Vincenzo ha transitato diretto al Plata il *Sirio* della Navigazione generale italiana e da Barcellona il *Savoja* della Veloce. È giunto a Genova il *Prinzessin Irene* del N. Ll. È giunto a Colon il *Buenos-Aires* della T. B. A Montevideo è giunto l'*Italie* della Società generale T. M. di Marsiglia. Da Ponce ha transitato il *Centro America*, della Veloce, diretto a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 10. — Il generale Linievitch telegrafa che 81 soldati del battaglione ferroviario, che erano passati ai rivoluzionari ed erano stati arrestati il 2 febbraio a Schita, sono stati liberati, fra il 3 e il 5, dagli abitanti della città e dai funzionari della ferrovia.

Il 5 febbraio le truppe hanno scoperto nascoste nelle officine ferroviarie armi bianche e da fuoco, bombe di varie specie, macchine infernali ed esplosivi.

Il capo dei rivoluzionari e 150 dei suoi partigiani sono stati arrestati.

I giornali che eccitavano gli abitanti alla rivolta e pubblicavano proclami sediziosi sono stati soppressi, i loro redattori arrestati e le tipografie chiuse.

Il servizio postale e telegrafico funziona regolarmente.

L'ordine è stato ristabilito a Schita senza effusione di sangue.

Il generale Mitschenko telegrafa che Vladivostock è tranquilla.

ALGESIRAS, 10. — Nella seduta di stamane la Conferenza ha ricevuto la risposta del Sultano sulla questione del contrabbando.

Il delegato inglese, Nicholson, ha domandato che i delegati marocchini consegnassero il testo arabo autentico che verrebbe tradotto dagli interpreti delle Legazioni e farebbe fede.

La Conferenza si è poi costituita in Comitato. Si è aperta la discussione circa la cassa speciale nella quale si verseranno i decimi addizionali dei dazi doganali e la cui contabilità verrebbe affidata alla istituenda Banca di Stato.

Il piano dei lavori pubblici da compiere verrebbe fissato tra il Maghzen ed il Corpo diplomatico a Tangeri e ne verrebbe affidata l'esecuzione ad un ingegnere designato secondo norme non ancora fissate.

Furono letti poscia gli articoli relativi alla unificazione del sistema delle dogane ed alla repressione del contrabbando. Furono fatte alcune osservazioni senza grande importanza sulle penalità per la complicità ecc. e si rinviò tutto al Comitato di redazione che sottoporrà un progetto di regolamento alla Conferenza martedì alle ore 3 pom.

COSTANTINOPOLI, 10. — L'ambasciatore a Parigi, Munir pascià, dopo un congedo di parecchie settimane, è ripartito per Parigi.

Egli è incaricato di una missione del Sultano per il principe di Bulgaria. Pertanto si fermerà tre giorni a Sofia, secondo alcuni per ottenere l'accordo colla Bulgaria circa diverse questioni e rendere possibile il miglioramento delle relazioni turco-bulgare; secondo altri per domandare l'estradizione, finora rifiutata, di quattro armeni compromessi nell'attentato contro il Sultano.

VIENNA, 10. — L'Imperatore ha ricevuto il presidente del Consiglio ungherese, barone Fejervary, in udienza durata circa due ore.

Probabilmente il barone Fejervary ritornerà a Budapest oggi stesso.

BELGRADO, 10. — *Scupstina.* — Essendo presenti i gruppi dissidenti di Gruic e Karamarkovic si è raggiunto il numero legale, e si è approvato in seconda lettura, con 70 voti contro due, dopo lunga discussione, il trattato di commercio con la Germania.

PIETROBURGO, 10. — Quattrocento arresti per motivi politici sono stati eseguiti recentemente a Mosca.

Tredici anarchici, trovati in possesso di bombe e di proclami rivoluzionari, sono stati arrestati qui.

Numerosi russi e finlandesi sono stati arrestati a Terijoki e sono state loro sequestrate armi e munizioni.

Le organizzazioni operaie hanno esonerato provvisoriamente dalle sue funzioni il Consiglio dei delegati operai di Pietroburgo, perchè sarebbe ora impossibile di procedere apertamente alle elezioni dei delegati e sarebbe pericoloso di procedervi segretamente.

Le autorità di grande numero di città della provincia sequestrano sistematicamente i giornali liberali di Pietroburgo al loro arrivo.

PARIGI, 10. — Il presidente della repubblica, Loubet, e la signora Loubet hanno offerto stasera all'Eliseo un pranzo di addio, al quale sono invitati i ministri colle loro famiglie, un certo numero di amici personali del presidente colle loro signore, i membri delle case civile e militare del presidente e gli ex-ufficiali d'ordinanza della presidenza.

PARIGI, 10. — Gli inventarî nei varî dipartimenti continuano a cagionare incidenti, ma non è segnalato alcun fatto grave.

VARSAVIA, 10. — In via Zogla è stata gettata una bomba contro quattro gendarmi, che sono rimasti feriti gravemente. I vetri delle finestre delle case vicine si sono infranti. L'autore dell'attentato è fuggito.

PARIGI, 10. — Si ha da Pietroburgo: I disordini agrari si estendono rapidamente nel sud della Russia, in seguito alla mancanza di lavoro. Nella provincia di Kherson vi sono 70,000 disoccupati. Continuano gl'incendi nella provincia di Kutais.

Una riunione della federazione degl'ingegneri a Pietroburgo fu ieri sciolta, perchè si rifiutò alla polizia il permesso di assistervi.

BUENOS-AIRES, 10. — Il vice presidente del Senato, Uribucu, è morto.

PARIGI, 10. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Algesiras:

Vi sono stati colloqui qualche giorno fa e specialmente sabato scorso fra i delegati tedeschi ed i delegati francesi. I primi ne avevano espresso il desiderio; si cercò di comune accordo di trovare una soluzione nello stesso tempo per la questione della Banca e per quella della polizia nei porti. Era inteso che gli scambi di vedute che vi sarebbero in questi colloqui avrebbero un carattere confidenziale e strettamente personale.

La tesi sostenuta da un giornale francese che l'interesso speciale della Francia al Marocco otterrebbe soddisfazione se le si garantisse formalmente la sua situazione sulla frontiera algerina e che la Francia non potrebbe formulare con fondamento particolari rivendicazioni circa il Marocco occidentale non ha prodotto alcun cambiamento nell'attitudine del delegato francese e le conversazioni sulla Banca non sono state abbandonate in alcun momento.

Non si potrebbe dubitare che il delegato francese, dopo aver dato in questi colloqui privati tutte le garanzie che le potenze possono desiderare al Marocco nel campo economico, per ciò che concerne l'applicazione leale della porta aperta, non avrebbe potuto acconsentire a diminuire le garanzie essenziali per la Francia per la sicurezza dei suoi possedimenti algerini.

SEBASTOPOLI, 10. — Delle quattro palle che hanno colpito l'ammiraglio Tchuknin, tre hanno perforato le parti colpite senza gravi conseguenze; una è penetrata nella regione dello stomaco. Si spera che l'ammiraglio potrà vivere e continuare il suo servizio.

L'autrice dell'attentato si è dichiarata figlia dell'ammiraglio Scheleff ed è stata ricevuta da Tchuknin come tale. Essa era arrivata da Mosca sotto il nome di Kronyenitky.

VARSAVIA, 10. — L'autore dell'attentato in via Zogla è un giovanetto. Tutti e quattro i gendarmi sono feriti mortalmente.

TUNISI, 11. — La situazione creata dal cattivo tempo del nord è migliorata; ma la pioggia e la neve cadono da sei giorni nella contrada di Beya, ove i torrenti sono tutti straripati, parecchie case sono crollate e gli armenti soffrono molto.

Le comunicazioni con Biserta sono interrotte per ferrovia e per le altre strade; la linea telegrafica algerina non è stata ancora riparata. Non si lamentano accidenti di persone.

RIGA, 11. — Sono stati arrestati parecchi membri del Comitato rivoluzionario.

LONDRA, 11. — I membri del *London County Council* hanno avuto un'accoglienza calorosa al loro arrivo a Londra, alla stazione Vittoria.

Il presidente ha espresso così le sue impressioni. Bisognerebbe che si comprendesse bene che l'accoglienza fattaci a Parigi si rivolgeva alla città di Londra. I buoni sentimenti dei due paesi saranno rinforzati dall'accordo municipale, che data dalla visita dei consiglieri parigini a Londra.

PARIGI, 11. — L'*Eco de Paris* ha da Madrid: Il corrispondente della *Correspondencia de Espana* ha intervistato il conte di Tattenbach, il quale ha confermato le sue dichiarazioni precedenti che la Germania non ha nessuno scopo segreto e che essa vuole il regime della porta aperta a Marocco. Tattembach soggiunge che il momento più difficile della Conferenza sarà quello in cui si discuterà la questione della polizia, ma che, a giudicare dalle disposizioni dei delegati, si verrà ad un accordo e ad una pratica soluzione.

MADRID, 11. — I giornali commentano il telegramma del *Wolff Bureau* da Algesiras.

L'*Heraldo* dice di sperare che la questione della polizia non farà entrare la Conferenza in una fase diversa e che le sedute dei plenipotenziari continueranno calme.

L'*Epoca* scrive: I circoli ufficiali si mostrano riservati circa il loro modo di vedere. È questa pure l'attitudine del presidente del Consiglio Moret.

L'*Imparcial* attende notizie dal duca Almodovar per farsi una opinione sulla piega che prenderà la Conferenza.

BERLINO, 11.—La *Vossische Zeitung* commentando la questione della polizia al Marocco appoggia la sua argomentazione sopra un passo della Nota del 28 settembre 1905, ove si parla dell'istituzione della polizia fuori del territorio della frontiera algerina; da regolarsi per mezzo di un accordo internazionale. Il giornale dice che se la Francia chiedesse oggi un mandato generale, essa avrebbe cambiato parere.

Questo rilievo si riscontra anche nei commenti di altri giornali, i quali sostengono che la Germania non può consentire che sia accordato alla Francia un mandato generale.

TOKIO, 11. — La Camera dei rappresentanti ha approvato il bilancio, dopo che il Governo ha accettato una riduzione di 5 milioni di *yens* nei crediti chiesti per l'esercito e per la marina.

ORANO, 12. — Malgrado la protesta degli armatori di Orano, il Governatore generale dell'Algeria ha confermato l'interdizione di sbarcare merci a Marghika.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 11 febbraio 1906

Il barometro è ridotto allo zero.......	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì................	749.16.
Umidità relativa a mezzodì...........	42.
Vento a mezzodì....................	NE.
Stato del cielo a mezzodì............	sereno.
Termometro centigrado	massimo 8.1 / minimo 0.6
Pioggia in 24 ore	gocce

11 febbraio 1906.

In Europa: pressione massima di 762 sul mar Bianco, minima di 735 sul mar del Nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al nord, salito altrove fino a 3 mm. al sud; temperatura diminuita; venti forti settentrionali; piogge e nevicate sull'Italia inferiore e Sicilia; mare molto agitato lungo le coste meridionali.

Barometro massimo a 756 all'estremo nord, minimo a 749 sul canale d'Otranto.

Probabilità: venti moderati o forti in prevalenza settentrionali; cielo vario al centro, in gran parte nuvoloso altrove, con qualche pioggia.

Mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 11 febbraio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio...	3/4 coperto	mosso	9 9	2 4
Genova	sereno	calmo	8 3	3 8
Massa Carrara ...	sereno	calmo	9 0	0 0
Cuneo	3/4 coperto	—	6 0	— 3 9
Torino	3/4 coperto	—	5 0	— 2 4
Alessandria	1/4 coperto	—	6 7	— 4 3
Novara	sereno	—	7 9	— 3 2
Domodossola	1/2 coperto	—	8 5	— 5 9
Pavia	sereno	—	10 0	— 5 6
Milano	sereno	—	9 0	— 2 3
Sondrio	sereno	—	5 0	— 4 0
Bergamo	sereno	—	6 0	— 2 6
Brescia	sereno	—	6 6	— 6 6
Cremona	sereno	—	4 9	— 4 9
Mantova	nebbioso	—	2 2	— 2 2
Verona	sereno	—	6 8	— 6 8
Belluno	sereno	—	5 6	— 5 6
Udine	sereno	—	6 7	— 6 7
Treviso	sereno	—	6 0	— 0 5
Venezia	nebbioso	calmo	5 4	— 0 9
Padova	sereno	—	5 1	— 0 9
Rovigo	1/4 coperto	—	5 2	— 0 3
Piacenza	sereno	—	6 0	— 1 0
Parma	sereno	—	5 3	— 0 7
Reggio Emilia....	sereno	—	4 0	— 0 2
Modena	sereno	—	4 1	— 0 8
Ferrara	sereno	—	3 2	— 1 2
Bologna	sereno	—	2 9	— 0 8
Ravenna	sereno	—	5 0	— 1 2
Forlì	sereno	—	4 6	— 0 4
Pesaro	sereno	calmo	6 2	— 0 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	7 0	— 0 8
Urbino	sereno	—	0 9	— 0 4
Macerata	sereno	—	0 1	— 1 0
Ascoli Piceno	sereno	—	3 0	1 7
Perugia	sereno	—	1 2	1 1
Camerino	sereno	—	1 4	1 4
Lucca	sereno	—	7 1	1 6
Pisa	sereno	—	9 2	1 4
Livorno	sereno	calmo	6 9	—
Firenze	sereno	—	5 5	1 3
Arezzo	sereno	—	4 2	0 2
Siena	sereno	—	3 0	0 0
Grosseto	sereno	—	7 5	2 0
Roma	sereno	—	6 6	2 9
Teramo	—	—	—	1 5
Chieti	1/4 coperto	—	1 0	1 0
Aquila	sereno	—	1 8	0 6
Agnone	—	—	—	1 4
Foggia	coperto	—	7 1	2 8
Bari	coperto	tempestoso	8 0	1 7
Lecce	piovoso	—	9 8	8 5
Caserta	sereno	—	6 6	8 1
Napoli	sereno	calmo	6 5	8 0
Benevento	1/4 coperto	—	5 8	12 8
Avellino	sereno	—	3 8	7 6
Caggiano	3/4 coperto	—	0 2	13 1
Potenza	3/4 coperto	—	0 0	8 1
Cosenza	sereno	—	5 6	8 8
Tiriolo	3/4 coperto	—	4 0	1 2
Reggio Calabria ..	—	—	—	8 6
Trapani	3/4 coperto	agitato	12 0	8 4
Palermo	3/4 coperto	grosso	7 8	8 1
Porto Empedocle ..	sereno	agitato	9 0	9 2
Caltanissetta	sereno	—	6 0	9 2
Messina	coperto	calmo	10 8	2 0
Catania	sereno	calmo	9 6	11 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	10 4	6 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	9 0	0 0
Sassari	1/2 coperto	—	7 5	0 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*